

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale** telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario. (10A14419).....

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 8 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro di cleopatra ON LINE». (10A14612)

Pag. 1



DECRETO 9 novembre 2010.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 20 ottobre 2010, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (10A14631) Pag. 4

DECRETO 22 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Bowling». (10A14826) Pag. 4

DECRETO 25 novembre 2010.

Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari e sigaretti. (10A14819) Pag. 6

DECRETO 26 novembre 2010.

Revoca della concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto direttoriale n. 2006/22503 del 12 maggio 2006, stipulata con la società Eurocommesse 2000 S.r.l., in Roma. (10A14784) Pag. 8

Ministero della difesa

DECRETO 29 novembre 2010.

Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. (10A14613) Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 29 settembre 2010.

Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in recepimento della direttiva 2010/34/UE della Commissione del 31 maggio 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo. (10A14554) Pag. 12

DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Staicu Elena Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A14194) Pag. 13

DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrei Gabriela Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A14195) Pag. 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 settembre 2010.

Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. (10A14553) Pag. 14

DECRETO 18 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura». (10A14319) ... Pag. 16

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2010.

Iscrizione della denominazione «Peperone di Pontecorvo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (10A14313) Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Igrotone» (clortalidone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1911/2010). (10A14705) Pag. 24

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 23 settembre 2010.

Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza. (Delibera n. 497/10/CONS). (10A14614) Pag. 25



DELIBERAZIONE 15 novembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati. (Deliberazione n. 602/10/CONS). (10A14704) *Pag.* 40

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2010.

Modifiche al regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 - Sostituzione dei moduli 37 e 40 di cui all'allegato 3. (Provvedimento n. 2845). (10A14289) . . . *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Risperidone Ratiopharm». (10A14469) *Pag.* 45

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Bisoprololo Sandoz». (10A14470) *Pag.* 46

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Amlodipina Hexal». (10A14471) *Pag.* 47

Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Testim». (10A14552) *Pag.* 49

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cadogrel» (10A14615) . . . *Pag.* 49

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptal» (10A14616) . *Pag.* 49

**Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture**

Approvazione del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (10A14312) *Pag.* 49

Ministero degli affari esteri

Entrata in vigore dell'Accordo euro-mediterraneo relativo ai servizi aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra parte, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006. (10A14196) *Pag.* 49

Entrata in vigore dell'Accordo multilaterale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Bosnia Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nel Kosovo, relativo alla creazione di uno Spazio aereo comune europeo (EACE), concluso a Lussemburgo il 9 giugno 2006. (10A14197) . . . *Pag.* 50

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione relativo al sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra parte, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006. (10A14198) *Pag.* 50

Rilascio di *exequatur* (10A14199) *Pag.* 50

Rilascio di *exequatur* (10A14200) *Pag.* 50

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Aksai (Kazakistan) (10A14201) *Pag.* 50

Soppressione del Consolato d'Italia a Saarbrücken. (10A14202) *Pag.* 51

Soppressione del Consolato d'Italia a Norimberga. (10A14203) *Pag.* 51

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Funchal (Portogallo). (10A14204) *Pag.* 51

Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. (10A14205) . *Pag.* 52

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Conferma della designazione dell'Istituto Giordano S.p.a., quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. (10A14193) . *Pag.* 52



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Domanda di registrazione della denominazione «APNAKI ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (ARNAKI ELASSONAS) ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (10A14190) . Pag. 52

Domanda di modifica della denominazione registrata «FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA»/«FASOLA Z DOLINY DUNAJCA» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (10A14191) Pag. 52

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata Moscato di Sorso Sennori e del relativo disciplinare di produzione. (10A14314) Pag. 52

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata Moscato di Sardegna e del relativo disciplinare di produzione. (10A14315) Pag. 54

Ministero dello sviluppo economico

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il Gpl, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive. (10A14192) Pag. 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 265
**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 26 novembre 2010.

Sospensione dei versamenti dell'acconto nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco del commissario delegato, ai sensi dell'articolo 11 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010. (10A14569)

DECRETO 30 novembre 2010.

Sospensione versamenti contributivi. (10A14737)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 266
Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Leader Services - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A14221)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Cavallino S.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A14222)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anti Graffiti Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A14223)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Quadrifoglio servizi società cooperativa», in Torrice e nomina del commissario liquidatore. (10A14224)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Force formazione professionale continua in Europa - società cooperativa», in Sesto Calende e nomina del commissario liquidatore. (10A14226)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.D.L. - Società cooperativa a r.l.», in Sesto San Giovanni e nomina del commissario liquidatore. (10A14227)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Nuovi Orizzonti S.c.r.l.», in Suzzara e nomina del commissario liquidatore. (10A14228)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Primula Piccola società cooperativa a r.l.», in San Ferdinando di Puglia e nomina del commissario liquidatore. (10A14229)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cayrol - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Fonte Nuova e nomina del commissario liquidatore. (10A14230)



DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «CON.A.P.A. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. (10A14231)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione produttori agricoli Nuova Europa 2 - Società cooperativa agricola P.A. ed in forma abbreviata APA Nuova Europa 2 - Società cooperativa agricola P.A. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A14232)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma - Cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (10A14233)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Produzione & Lavoro società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (10A14234)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.M. Auto-trasportatori Massesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa Fiscaglia e nomina del commissario liquidatore. (10A14235)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Poliworks società cooperativa a r.l.», in Vasto e nomina del commissario liquidatore. (10A14236)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora - società coooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Murge e nomina del commissario liquidatore. (10A14237)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terziario - Promozione - T.P.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore. (10A14238)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnibus società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (10A14239)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Containers Transport soc. coop. a r.l. in sigla C.C.T. s.c.ar.l. in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (10A14240)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castagno Servizi società agricola», in Monticiano e nomina del commissario liquidatore. (10A14241)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sincom società cooperativa», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore. (10A14242)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Organizzazione produttori allevatori Caparazzoli Laguna Venezia società cooperativa» in forma abbreviata «O.P. AL.CA. LA.VE.», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore. (10A14243)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service Pulimax società cooperativa a r.l.», in Bergantino e nomina del commissario liquidatore. (10A14244)

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti e servizi 2008 società cooperativa», in Occhiobello e nomina del commissario liquidatore. (10A14245)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cica Service società cooperativa a r.l.» in sigla «Cica Service S.c.r.l.», in Genova e nomina dei commissari liquidatori. (10A14225)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Edil Gjyzeli società cooperativa», in Terni e nomina del commissario liquidatore. (10A14246)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Nuova 2000 - società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. (10A14247)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Artigian società cooperativa», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore. (10A14248)



DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Coop. Progetto società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (10A14249)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Cooperativa Treerre Service», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A14250)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Collecchio Servizi 2000 società cooperativa», in Collecchio e nomina del commissario liquidatore. (10A14251)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Organizzazione dei produttori olivicoli Lucana società cooperativa agricola», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. (10A14252)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Mimosa - società cooperativa a r.l.», in Gioia Tauro e nomina del commissario liquidatore. (10A14253)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Cooperativa Edilizia Habitat a r.l.», in Melissano e nomina del commissario liquidatore. (10A14254)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «New way società cooperativa», in Giu-lianova e nomina del commissario liquidatore. (10A14255)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Happy Work soc. coop. a r.l.», in Boz-zolo e nomina del commissario liquidatore. (10A14256)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Agest Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (10A14257)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Casignano società cooperativa edilizia a r.l.», in Carinaro e nomina del commissario liquidatore. (10A14258)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Le Torri società cooperativa a r.l.», in Gadesco-Pieve Delmona e nomina del commissario liquidatore. (10A14259)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Sky Blu società cooperativa di lavoro a r.l.», in Garbagnate Monastero e nomina del commissario liquidatore. (10A14260)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Posidonia società cooperativa», in Monte Argentario e nomina del commissario liquidatore. (10A14261)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Confimpresa Progetti società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (10A14262)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Global Service Agency - Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (10A14263)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Progetto 2000 soc. coop. a r.l.», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (10A14264)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Sirio - società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A14265)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Edilia 2000 - società cooperativa a r.l.», in San Cipriano D'Aversa e nomina del commissario liquidatore. (10A14266)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Adele Madre - società cooperativa», in Sapri e nomina del commissario liquidatore. (10A14267)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Socialcoop società cooperativa sociale», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. (10A14268)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «ATF società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (10A14269)



DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Eurowagen - società cooperativa», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (10A14270)

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «LA. SA.MA.», in Santa Marinella. (10A14271)

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «ULISSE - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Velletri. (10A14272)

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Cantinella - società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro. (10A14273)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CO.S.PE. Sardegna servizi pesca - società cooperativa», in Cagliari. (10A14274)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Arcobaleno società cooperativa», in Grumo Appula. (10A14275)

DECRETO 15 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola officinalia a r.l.», in Guardia Perticara. (10A14276)

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «I Gelsi - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Cinisello Balsamo. (10A14277)

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia Stella a r.l.», in Ferrara. (10A14278)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 267

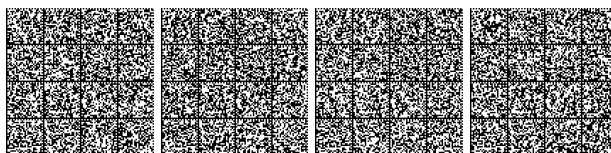
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 settembre 2010.

Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi. (Decreto n. 8445). (10A14570)

DECRETO 30 settembre 2010.

Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009-2013, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417. (Decreto n. 8446). (10A14571)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Grumo Nevano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Sandra Sarti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì 18 novembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 ottobre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 ottobre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Sandra Sarti.

Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A14419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro di cleopatra ON LINE».

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;



Visto il decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a lotterie nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro di Cleopatra on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del punto vendita a distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Il tesoro di Cleopatra on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Il tesoro di Cleopatra on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita:

all'inizio dall'immagine di 21 carte egizie ognuna recante un simbolo, e da una sezione contraddistinta dalla scritta «le tue carte» dove andranno a posizionarsi le sette carte scelte dal giocatore secondo il meccanismo di interazione di cui al successivo art. 3;

successivamente alla scelta effettuata dal giocatore, da una sezione, contraddistinta dalla scritta «le carte di Cleopatra» recante l'immagine del dorso di sette carte, e dalla sezione contraddistinta dalla scritta «le tue carte» recante l'immagine delle carte scelte dal giocatore;

sotto l'area di gioco è riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella recante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello svelamento de «Le tue carte» e de «Le carte di Cleopatra».

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Questa volta non hai vinto»; in caso positivo con la frase «Congratulazioni! hai vinto» e con l'indicazione dell'importo della vincita;



il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Il tesoro di Cleopatra on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si devono scegliere, cliccando su di esse, sette delle ventuno carte egizie presenti nell'area di gioco. Ognuna delle carte scelte verrà posizionata nell'area denominata «Le tue carte». Si devono poi scoprire, selezionandole, «Le carte di Cleopatra». Se una o più de «Le tue carte» è presente ne «Le carte di Cleopatra» si vince l'importo indicato nella seguente tabella.

1 carta 1 €;

2 carte 2 €;

3 carte 5 €;

4 carte 10 €;

5 carte 50 €;

6 carte 500 €;

7 carte 1.000 €.

Se ne «Le carte di Cleopatra» si trova la carta «Anubi» si vincono 10.000 €.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di lotterie nazionali s.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 400.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 400.000 giocate, ammonta ad euro 279.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 80.000 premi	1,00 €
n. 40.000 premi	2,00 €
n. 9.000 premi	5,00 €
n. 2.000 premi	10,00 €
n. 400 premi	50,00 €
n. 40 premi	500,00 €
n. 4 premi	1.000,00 €
n. 1 premi	10.000,00 €

Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere rimosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di lotterie nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010,
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7
economia e finanze, foglio n. 341.

10A14612



DECRETO 9 novembre 2010.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 20 ottobre 2010, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2009, n. 232, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 82867 del 20 ottobre 2010 con il quale si è provveduto, in data 20 ottobre 2010, all'emissione della seconda tranches dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») 15 ottobre 2010-2017 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 30 dicembre 2009, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della seconda tranches di CCTeu 15 ottobre 2010/2017 cod. IT0004652175 per l'importo nominale di euro 600.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 99,789 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CCT t.v. 1° dicembre 2014 cod. IT0004321813 per nominali euro 122.500.000,00 al prezzo di euro 97,80;

CCT t.v. 1° settembre 2015 cod. IT0004404965 per nominali euro 405.638.000,00 al prezzo di euro 97,05;

CCT t.v. 1° luglio 2016 cod. IT0004518715 per nominali euro 71.862.000,00 al prezzo di euro 96,45.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 20 ottobre 2010 (regolamento 27 ottobre 2010), è la seguente:

titolo emesso:

CCTeu 15 ottobre 2010/15 ottobre 2017 (IT0004652175), importo nominale in circolazione 5.100.000.000,00;

titoli riacquistati:

CCT t.v. 1° dicembre 2007/2014 (IT0004321813), importo nominale in circolazione 13.151.350.000,00;

CCT t.v. 1° settembre 2008/2015 (IT0004404965), importo nominale in circolazione 12.650.217.000,00;

CCT t.v. 1° luglio 2009/2016 (IT0004518715), importo nominale in circolazione 15.729.504.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A14631

DECRETO 22 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Bowling».

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

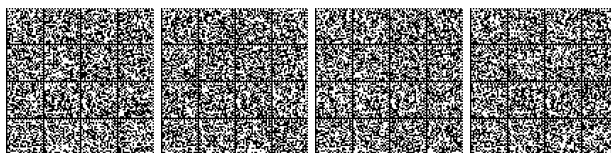
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;



Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling».

La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° febbraio 2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 30.240.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 30.240.000 biglietti ammonta ad € 39.314.760,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 30.240.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
6	100.000,00
24	10.000,00
75	1.000,00
450	500,00
2.795	200,00
13.343	100,00
50.168	50,00
263.908	20,00
287.910	10,00
2.776.284	5,00
5.867.190	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: <http://www.aams.gov.it/> e <http://www.grattaevinci.com/>.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Si devono grattare i sette birilli e la palla da bowling per scoprire «I tuoi numeri» ed i «Numeri fortunati». Se ne «I tuoi numeri» si trova una o più volte uno o più «Numeri fortunati», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova la scritta «Strike» si vincono tutti i premi presenti nell'area di gioco.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.



Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° febbraio 2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 83

10A14826

DECRETO 25 novembre 2010.

Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari e sigaretti.

IL DIRETTORE

PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C), allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le società Diadema Spa, Manifatture Sigaro Toscano Spa, Gutab Trading Srl e Agio Cigars hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella seguente tabella di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
SIGARI NATURALI	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
H. UPMANN NOELLAS	da 25 pezzi	1.500,00	187,50
IL MORO UNITA' D'ITALIA	da 1 pezzo	10.000,00	50,00
TOSCANO CLASSICO N.10 SIGARI	da 10 pezzi	200,00	10,00
SIGARETTI ALTRI			
AGIO MINI MEHARI'S VANILLA	da 20 pezzi	80,00	4,00
AGIO MINI MEHARI'S VANILLA 5	da 5 pezzi	120,00	1,50
VILLIGER PREMIUM HONEY FILTER 10	da 10 pezzi	120,00	3,00
VILLIGER PREMIUM SWEETS FILTER 10	da 10 pezzi	120,00	3,00
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER 10	da 10 pezzi	120,00	3,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti i 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 84

10A14819



DECRETO 26 novembre 2010.

Revoca della concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto direttoriale n. 2006/22503 del 12 maggio 2006, stipulata con la società Euroscommesse 2000 S.r.l., in Roma.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della EUROSCHMESSE 2000 S.r.l. nei locali siti in ROMA alla Via A.Genina, 58/60;

Visto l'articolo 17, comma 1, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;

Vista la nota prot. n. 2010/25461/Giochi/SCO del 23 luglio 2010 con la quale la predetta società concessionaria è stata informata delle indagini e dei provvedimenti cautelari a carico del proprio rappresentante legale e disposto il contestuale distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca, ai sensi del citato articolo 17, comma 1;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela degli interessi pubblici, la revoca della convenzione di concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società EUROSCHMESSE 2000 S.r.l. con sede legale in Roma alla Via A.Genina, 58/60 ed operante al medesimo indirizzo. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il direttore: TAGLIAFERRI

10A14784

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 novembre 2010.

Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ MILITARE

Visto l'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005»;

Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale;



Decreta:

Art. 1.

1. Nella "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera a), le parole:

"Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:

- diabete mellito di tipo 1 e 2;
- ridotta tolleranza glucidica;
- glicosurie normoglicemiche (la glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni).

Sono indicativi di diabete mellito:

- valori di glicemia eguali o superiori a 126 mg/dl in almeno due determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno ed in assenza di altre condizioni interferenti;
- emoglobina glicosilata con valori superiori al 6%;
- nella valutazione dei difetti del metabolismo glicidico potrà essere utilizzata la metodica della curva da carico orale di glucosio (da non effettuare se la glicemia a digiuno è superiore a 126 mg/dl), con pasto standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia è superiore a 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di diabete; se la glicemia è compresa tra 126 e 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di ridotta tolleranza glucidica."

sono sostituite dalle seguenti:

"Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:

- diabete mellito di tipo 1 e 2;
- ridotta tolleranza glucidica;
- glicosurie normoglicemiche (la glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni).

Sono indicativi di diabete mellito:

- valori di glicemia eguali o superiori a 126 mg/dl in almeno due determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno ed in assenza di altre condizioni interferenti;
- emoglobina glicosilata con valori superiori al 6,5% con metodica standardizzata;
- nella valutazione dei difetti del metabolismo glicidico potrà essere utilizzata la metodica della curva da carico orale di glucosio (da non effettuare se la glicemia a digiuno è superiore a 126 mg/dl), con pasto standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia è superiore a 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di diabete; se la glicemia è compresa tra 140 e 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di ridotta tolleranza glucidica."

b) all'articolo 10, lettera d), le parole:

"Rientra in questo comma:

- l'ipertensione arteriosa persistente di confine (border-line secondo l'O.M.S.).

Per l'accertamento della ipertensione arteriosa persistente occorre effettuare:

- possibilmente monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h.;
- in alternativa almeno tre rilevamenti, praticati in condizioni di riposo psicofisico, che presentino valori della pressione sistolica > 150 mmHg e della pressione diastolica >90 mmHg."

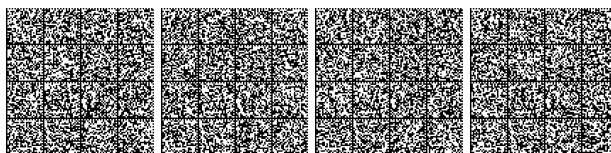
sono sostituite dalle seguenti :

" Rientrano in questo comma:

- i soggetti con valori di pressione arteriosa sistolica superiori a 140 mmHg e/o diastolica superiori a 90 mmHg.

Per l'accertamento dell'ipertensione arteriosa occorre effettuare:

- almeno due misurazioni nella stessa visita;
- le misurazioni vanno eseguite con soggetto seduto ed in condizioni di riposo psicofisico, utilizzando un bracciale di idonee dimensioni;
- se ritenuto necessario, le misurazioni andranno ripetute in visite successive;
- se ritenuto necessario, si effettuerà monitoraggio dinamico non invasivo delle 24 ore;
- i soggetti con valori di pressione arteriosa sistolica fra 130 e 140 mmHg e/o di pressione arteriosa diastolica fra 85 e 90 mmHg, che presentano 2 o più fattori di rischio cardiovascolare (familiarità, abitudine tabagica, dislipidemia, ridotta tolleranza glucidica, obesità addominale) e/o segni di danno d'organo subclinico."



c) all'articolo 15, lettera d), dopo le parole:

"Rientrano in questo comma

- tutte le sindromi epilettiche, anche se pregresse.",

sono aggiunte le seguenti:

"Non è causa di inabilità il singolo episodio convulsivo in epoca antecedente gli ultimi due anni purché chiaramente correlato ad una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica. L'assenza di episodi critici e la non assunzione di farmaci anticonvulsivi dovranno essere attestati da un certificato redatto, in data non anteriore a 30 giorni rispetto all'effettuazione della visita medica, dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 833/1978 o dallo specialista neurologo di una struttura sanitaria pubblica".

d) all'articolo 15, lettera e), le parole:

"Per limitazione funzionale rilevante si intende quella caratterizzata da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico o da marcate alterazioni dell'esame elettroencefalografico. Non è causa di inabilità il singolo episodio convulsivo in epoca precedente gli ultimi cinque anni purché chiaramente correlato ad una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica.",

sono sostituite dalle seguenti:

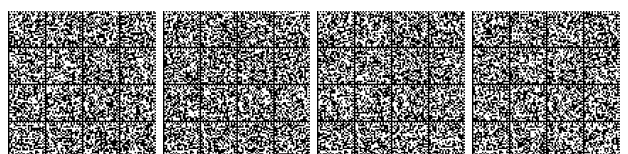
"Per limitazione funzionale rilevante si intende quella caratterizzata da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico o dell'esame neuroelettrofisiologico".

e) all'articolo 20, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti alinea:

" - gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o subcondrale con impegno funzionale;

- gli esiti di meniscectomia con segni clinici e strumentali di interessamento degenerativo delle superfici articolari e/o deviazioni dell'asse di carico dell'arto inferiore.".

Art. 2.



1. Nell'elenco generale della "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al codice n. 111, in corrispondenza della colonna "Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali", le parole :

"L'episodio convulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi cinque anni.",
sono sostituite dalle seguenti:

"L'episodio convulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi due anni";

e in corrispondenza della colonna "coefficiente / caratteristica", il coefficiente:

"4 AV-NR",

è sostituito dal seguente:

"2 AV-NR";

b) al codice n. 209, in corrispondenza della colonna "Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali", le parole :

"Gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilità articolare e di disturbi funzionali",

sono sostituite dalle seguenti:

"Gli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale";

e in corrispondenza della colonna "coefficiente / caratteristica", il coefficiente:

"4 Ls o Li",

è sostituito dal seguente:

"2 Li";

c) dopo il codice n. 209, è aggiunto il codice "209-bis", in corrispondenza del quale, nella colonna "Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali", sono inserite le parole "Gli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia", e nella colonna "coefficiente / caratteristica", è inserito il coefficiente "3 Li";

d) al codice n. 210, in corrispondenza della colonna "Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali", le parole :

"Le meniscopatie e gli esiti di meniscectomia parziale o totale e di exeresi di pliche sinoviali senza limitazioni funzionali",

sono sostituite dalle seguenti:

"Esiti di meniscectomia selettiva senza instabilità e senza impegno anatomico funzionale";

e) al codice n. 211, in corrispondenza della colonna "Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali", le parole :

"Le meniscopatie e gli esiti di meniscectomia parziale o totale con modeste limitazioni funzionali",

sono sostituite dalle seguenti:

"Esiti di meniscectomia selettiva o totale con modesto impegno anatomico funzionale";

e in corrispondenza della colonna "coefficiente / caratteristica", il coefficiente:

"4 Li",

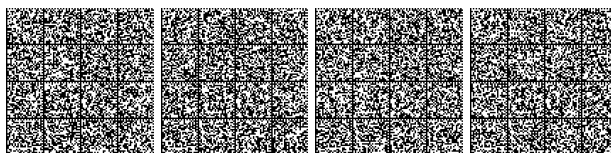
è sostituito dal seguente:

"3 Li".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: SARLO



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2010.

Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in recepimento della direttiva 2010/34/UE della Commissione del 31 maggio 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto la direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1 luglio 2009, che ha iscritto la sostanza attiva penconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2010, che ha recepito la direttiva della Commissione 2009/77/CE del 1° luglio 2009 con l'iscrizione del penconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva penconazolo è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, con la specifica disposizione che gli Stati membri potessero autorizzarne il solo uso in serra e con l'obbligo, per il notificante, di fornire, entro il 31 dicembre 2011, ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo U1;

Considerato che il notificante ha presentato informazioni supplementari, relativamente al comportamento del metabolita nel suolo U1, a sostegno dell'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo;

Considerato che le informazioni supplementari, presentate dal notificante della sostanza attiva penconazolo, a sostegno dell'estensione dell'utilizzo, sono state valutate dalla Germania, quale Stato membro relatore, sotto forma di un addendum al rapporto di valutazione sulla sostanza attiva che è stato messo a disposizione degli Stati membri ed all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le nuove informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita U1, presentate dal notificante, e la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore indicano che i prodotti fitosanitari contenenti penconazolo possono essere ritenuti conformi in generale alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi previsti nel fascicolo originale, esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che, di conseguenza, non è più necessario limitare l'utilizzo del penconazolo alle serre come stabilito dalla direttiva 2009/77/CE;

Considerato, inoltre, che, fatta salva questa conclusione, è richiesto al notificante, a norma dell'art. 6, comma 1 della direttiva 91/414/CEE, di fornire ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in suoli acidi del metabolita nel suolo CGA179944;

Considerato che la direttiva 2010/34/UE della Commissione del 31 maggio 2010 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto concerne le disposizioni specifiche relative agli utilizzi della sostanza attiva penconazolo;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/34/UE della Commissione del 31 maggio 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto di dover modificare l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto concerne le disposizioni specifiche riguardante la sostanza attiva penconazolo;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, è modificato per la sola sostanza attiva penconazolo conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il Ministro: FAZIO

*Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 174*

ALLEGATO

Nella tabella riportante l'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la colonna «Disposizioni specifiche» della riga 292, relativa alla sostanza attiva penconazolo, è così modificata:

1) la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.»;

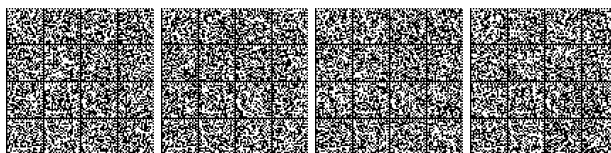
2) nella parte B, quarto comma, la prima frase:

«Gli Stati membri in questione chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo U1.»;

è sostituita dalla frase seguente:

«Gli Stati membri in questione chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in suoli acidi del metabolita nel suolo CGA179944.».

10A14554



DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Staicu Elena Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Staicu Elena Lacramioara, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 6 aprile 1979, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician specialist, in specialitatea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 7 aprile 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Vista la nota prot. n. DGRUPS-33200-P emessa in data 22 maggio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora Staicu Elena Lacramioara che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore con formazione complementare in area critica da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anesthesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria.

Vista la nota del 29 maggio 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Visto la nota con la quale l'Università degli studi di Tor Vergata - Corso di Laurea in Infermieristica - ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tehnician specialist, in specialitatea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2002 dalla signora Staicu Elena Lacramioara, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 6 aprile 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora Staicu Elena Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14194

DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrei Gabriela Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;



Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petrei Gabriela Alexandra, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Admis, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Banu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Admis, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2006 dalla sig.ra Banu Gabriela Alexandra, coniugata Petrei, nata a Focsani (Romania) il giorno 25 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Banu Gabriela Alexandra, coniugata Petrei, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2010.

Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

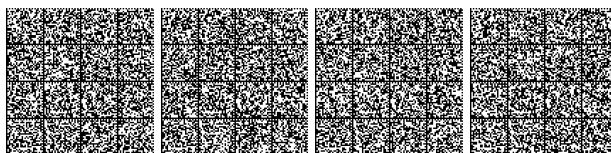
Considerato che ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri, nelle regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, il livello di organizzazione dei produttori è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola regionale ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;

Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella Regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la Strategia Nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;



Visto il decreto ministeriale n. 3932 dell'11 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni, adottato in conformità alla richiamata Strategia Nazionale 2009-2013;

Vista la nota ministeriale 29 gennaio 2010, n. 4, come integrata con note del 16 marzo 2010, n. 3245, del 19 marzo 2010, n. 3364 e del 14 aprile 2010, n. 4268, con la quale è stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2010, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni con un livello di organizzazione inferiore al 20%;

Vista la Decisione C(2010)4282 del 29 giugno 2010, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'Italia, per l'anno 2010, a versare alle organizzazioni di produttori nelle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, un aiuto finanziario nazionale fino a concorrenza di un importo pari a € 48.414.330,00, a norma dell'art. 103-sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la nota ministeriale 11 giugno 2010, n. 6040, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la disponibilità delle risorse finanziarie da destinare al predetto aiuto nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.) 26 luglio 2010, con il quale è stato stanziato l'importo di € 40.000.000,00, pari all'82,62% dell'importo autorizzato dalla Commissione europea;

Vista la nota ministeriale 30 luglio 2010, n. 7295, con la quale sono state anticipate, alle organizzazioni di produttori interessate, le indicazioni necessarie all'avvio delle procedure per l'adeguamento dei programmi operativi finalizzati, tra l'altro, all'incremento della concentrazione dell'offerta e all'ampliamento della base associativa;

Ritenuto necessario adottare le disposizioni necessarie ad integrare la richiamata Strategia Nazionale 2009-2013 relativamente a quanto concerne l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale per il 2010;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2010, di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417.

Art. 2.

Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2010

1. Le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono, ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la Valle d'Aosta, la Liguria, la Toscana, le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è concesso, per l'anno 2010, nei limiti dello stanziamento complessivo di € 40.000.000,00, alle organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, per un importo non superiore al 66,096% dei contributi finanziari effettivamente versati al fondo di esercizio dagli aderenti o dalle medesime organizzazioni, ammesso in via definitiva dalle competenti autorità.

3. Possono beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale solo le organizzazioni di produttori che risultano inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione del 29 gennaio 2010, n. 4, come integrata con le note richiamate in premessa, di cui alla Decisione C(2010)4282 del 29 giugno 2010 della Commissione europea, e nei limiti degli importi autorizzati dalla stessa, salvo i casi di rettifica ai sensi dell'art. 149 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

4. Le organizzazioni di produttori che non hanno ancora provveduto all'implementazione nel programma operativo dell'aiuto finanziario nazionale, potranno utilizzare la procedura della modifica in corso d'anno prevista dall'art. 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007; per le organizzazioni di produttori che proseguono fino ad esaurimento i programmi operativi approvati con il regolamento (CE) n. 2200/96, la modifica comporta automaticamente il passaggio al nuovo regime.

5. Gli interventi che dovranno essere realizzati con i fondi dell'aiuto finanziario nazionale devono tendere all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nelle regioni di cui al comma 1. A tal fine, gli interventi ammessi dovranno riferirsi agli obiettivi n. 2 e n. 7 ed alle corrispondenti misure, indicati nella tabella 3.1 della Strategia Nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, con i conseguenti indicatori per consentire all'AGEA il monitoraggio di quanto realizzato con l'aiuto medesimo.

6. Per le organizzazioni di produttori che nell'ambito della richiesta di accesso all'aiuto finanziario nazionale presentano e realizzano un programma di importo superiore al 66,096% dei contributi finanziari effettivamente versati al fondo di esercizio, gli Organismi pagatori competenti, in fase di valutazione finale del programma, possono elevare la percentuale di cui al comma 2 fino all'80% dei contributi finanziari effettivamente versati al fondo di esercizio approvato in via definitiva, in presenza di economie accertate dagli stessi Organismi pagatori.

7. I provvedimenti delle regioni e delle province autonome che approvano i programmi, dovranno specificare l'importo dell'aiuto approvato eccedente la percentuale del 66,096, di cui al comma 2. I criteri di ripartizione del-



le eventuali economie, saranno definiti, entro il 31 dicembre 2010, dall'AGEA in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.

8. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2010 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno, non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci e/o dell'organizzazione di produttori al fondi di esercizio.

9. Per la corretta gestione dell'aiuto finanziario nazionale, le procedure relative ai controlli, alla rendicontazione delle spese e ai pagamenti alle organizzazioni di produttori, seguono le stesse regole generali stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio, salvo ove diversamente stabilito.

10. Gli Organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2011, in conformità agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

11. L'AGEA assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E 26 luglio 2010, richiamato nelle premesse, secondo le modalità e i termini ivi indicati.

12. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il 1° gennaio 2012, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il Ministro: GALAN

*Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 4, foglio n. 362*

10A14553

DECRETO 18 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'orga-

nizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

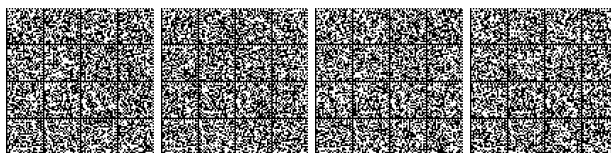
Vista la richiesta presentata dalla regione autonoma Sardegna intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione autonoma Sardegna in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 29 settembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;



Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura», approvato con D.P.R. 24 marzo 1975, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura».

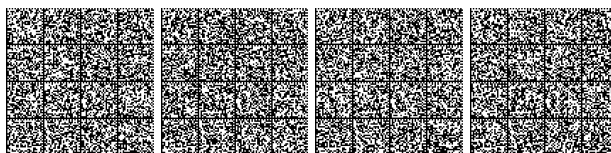
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VERMENTINO DI GALLURA	A018	X	258	1	X	X	A	0	X
VERMENTINO DI GALLURA AMABILE	A018	X	258	1	X	X	A	0	C
VERMENTINO DI GALLURA FRIZZANTE	A018	X	258	1	X	X	C	0	X
VERMENTINO DI GALLURA FRIZZANTE AMABILE	A018	X	258	1	X	X	C	0	C
VERMENTINO DI GALLURA PASSITO	A018	X	258	1	D	X	A	0	X
VERMENTINO DI GALLURA SPUMANTE	A018	X	258	1	X	X	B	0	X
VERMENTINO DI GALLURA SPUMANTE AMABILE	A018	X	258	1	X	X	B	0	C
VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE	A018	X	258	1	B	X	A	0	X
VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE AMABILE	A018	X	258	1	B	X	A	0	C
VERMENTINO DI GALLURA VENDEMMIA TARDIVA	A018	X	258	1	F	X	A	0	X
VERMENTINO DI GALLURA VENDEMMIA TARDIVA AMABILE	A018	X	258	1	F	X	A	0	C



**Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
"Vermentino di Gallura"**

Articolo 1

(Denominazione e vini)

La DOCG "Vermentino di Gallura" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

"Vermentino di Gallura" Superiore ;

"Vermentino di Gallura" Frizzante;

"Vermentino di Gallura" Spumante;

"Vermentino di Gallura" Passito;

"Vermentino di Gallura" Vendemmia tardiva.

Articolo 2

(Base ampelografica)

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, minimo 95%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono provenire dal territorio geograficamente definito "Gallura".

Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba in Provincia di Sassari.

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore ai 500 metri s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro.

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve essere superiore alle 9 tonnellate.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere riportati nei limiti di produzione dei vini purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato Nazionale per la Tutela delle denominazioni d'origine dei vini.



Articolo 5 **(Norme per la vinificazione)**

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Vermentino di Gallura 11%;
Vermentino di Gallura spumante 10%;
Vermentino di Gallura frizzante 10%;
Vermentino di Gallura superiore 12%;
Vermentino di Gallura passito 12%;
Vermentino di Gallura vendemmia tardiva 12%;

Le uve destinate alla produzione della tipologia "passito" devono essere state sottoposte ad un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali fino a raggiungere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino a DOCG finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino per la tipologia "passito" non deve essere superiore al 50% riferita all'uva fresca.

Qualora superi questo limite, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita, ma può essere qualificato con le IGT "Colli del Limbara" o "Isola dei Nuraghi", se ne possiede le caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, elaborazione del vino frizzante, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3.

Per i vini a DOCG "Vermentino di Gallura", l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

"Vermentino di Gallura", "Vermentino di Gallura" superiore, "Vermentino di Gallura" Vendemmia tardiva : 15 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve ;

"Vermentino di Gallura" passito: 1° maggio successivo all'annata di produzione delle uve ;

"Vermentino di Gallura" frizzante, 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;

"Vermentino di Gallura" spumante ottenuto con fermentazione in autoclave: 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;

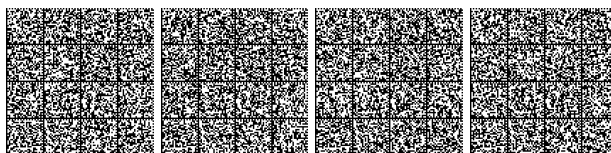
Il vino a DOCG "Vermentino di Gallura" spumante ottenuto con il metodo classico, non può essere immesso al consumo prima della presa di spuma di almeno nove mesi, con indicazione obbligatoria in etichetta della data di prima sboccatura.

Articolo 6 **(Caratteristiche al consumo)**

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Vermentino di Gallura":

- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo. Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;



- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Vermentino di Gallura" Superiore:

- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo. Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Vermentino di Gallura" vendemmia tardiva:

- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo. Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Vermentino di Gallura" frizzante:

- spuma: vivace ed evanescente;
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: dal secco all'amabile, frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

"Vermentino di Gallura" spumante:

- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato, eventuale sentore di lievito nel metodo classico;
- sapore: dal secco al dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore: minimo 14 g/l;

"Vermentino di Gallura" passito:

- colore: giallo dorato più o meno intenso;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: pieno, sapido, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%,
di cui effettivo svolto minimo: 14%;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a denominazione d'origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche - di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.



Articolo 7**(etichettatura, designazione e presentazione)**

Alla DOCG "Vermentino di Gallura" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

Sulle etichette dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" che ne possiedono le caratteristiche deve essere riportata la dicitura "amabile".

Nella designazione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, che nei documenti di accompagnamento.

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l'indicazione del millesimo e per i vini frizzanti, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8**(confezionamento)**

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro consone, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite dalle norme vigenti.

Per la tipologia "passito" non sono consentite bottiglie di capacità superiore a 0,750 litri.

Per la tipologia "Frizzante" è ammesso il tappo di sughero tradizionale con ancoraggio senza capsula.

Per la tappatura dei vini spumanti non è consentito il tappo a fungo di plastica.

10A14319

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2010.

Iscrizione della denominazione «Peperone di Pontecorvo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1021 della Commissione del 12 novembre 2010, la denominazione «Peperone di Pontecorvo» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

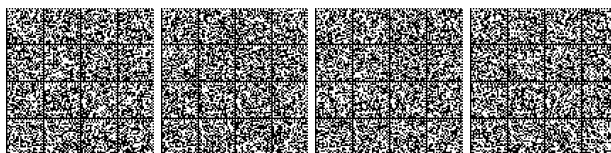
Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1021 del 12 novembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Peperone di Pontecorvo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 novembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
«PEPERONE DI PONTECORVO»Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» è riservata esclusivamente al peperone che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» designa i frutti ottenuti nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie «*Capsicum annum*» ecotipo locale «Cornetto di Pontecorvo».

All'atto dell'immissione al consumo il «Peperone di Pontecorvo» deve presentare le seguenti caratteristiche:

Frutto: intero, trilobato.

Colore: rosso, sono ammesse striature verdi fino al 40% della superficie.

Forma: cilindro-conica allungata.

Calibratura:

a) Peso della bacca:

superiore a 150 gr. per l'extra;

da 100 a 150 gr per la 1ª scelta;

b) Lunghezza della bacca:

superiore ai 18 cm. per l'extra;

da 14 cm a 18 cm. per la 1ª scelta.

Polpa: sottile.

Cuticola: più sottile rispetto ad altri prodotti corrispondenti allo stesso genere merceologico

Sapore: dolce.

Art. 3.
Zona di produzione

L'area geografica di produzione del «Peperone di Pontecorvo», ricadente in provincia di Frosinone, è rappresentata dall'intero territorio amministrativo del comune di Pontecorvo, e da parte del territorio amministrativo dei comuni di Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e San Giovanni Incarico.

I confini dell'areale sono così delimitati:

Parte dal Canale Enel in località Colonneta, nel territorio del comune di Esperia, ai confini del comune di Pontecorvo, segue la sponda sinistra del canale Enel fino alla Strada Provinciale (Pontecorvo – Badia), segue la Strada Provinciale fino ad intersecare la strada comunale Costa la Casa, gira verso destra e segue tale strada per tutta la sua lunghezza, quindi, proseguendo verso sud-est costeggia la curva di livello di 80 m. s.l.m. fino ad intersecare la strada comunale Corvareso e prosegue fino al bivio, dove, svoltando a destra continua lungo la vecchia strada comunale Badia fino al tornante al Km 1,600; qui, svolta a sinistra e scende fino ad incontrare Ponte Colizio; risale a destra lungo la strada comunale Colli. Dopo un breve tratto di circa 140 m., il confine prosegue verso sinistra costeggiando la strada vicinale Socce; segue tutta la strada fino all'incrocio dove si aggancia all'isoipsa dei 70 m e la segue fino ad intersecare il Rio Sant'Antonio in località Torricelli. Da qui svolta a sinistra e prosegue giù verso il fiume fino ad intersecare la strada comunale per Esperia.

Il confine continua nel comune di San Giorgio a Liri percorrendo un breve tratto della vecchia strada per Esperia, dopodiché segue la isoipsa 50,3 m. fino a collegarsi alla strada comunale Pastino Vecchio che la segue fino alla strada Comunale Limatelle in località Limatelle. Gira quindi a destra per giungere alla S.S. 630 (Cassino – Formia), svolta a sinistra e la segue lungo il lato sinistro, direzione Cassino.

Percorre la S.S. 630 fino alla località Case Fagnoli nel comune di Pignataro Interamna. In questo punto gira a sinistra e prosegue lungo la strada comunale Ruscito al termine della quale svolta verso destra, fino al Rio Pioppeto; da qui, girando a sinistra, prosegue lungo la sponda sinistra del torrente, continua nel territorio comunale di Villa Santa Lucia, e in località Molino Pinchera interseca l'Autostrada del Sole A1 che la costeggia a sinistra in direzione di Roma.

Attraversa il territorio comunale di Villa Santa Lucia, continua nel territorio comunale di Piedimonte San Germano e prosegue nel territorio di Aquino fino alla località Case Ficadosso. Svolta a destra e prosegue lungo la strada Provinciale per Pontecorvo, passando dietro lo stabilimento della cartiera; segue il torrente Le Forme di Aquino e giunge nel comune di Castrocielo, da dove prosegue fino ad intersecare la linea ferroviaria Roma-Napoli.

Il confine prosegue lungo il lato sinistro della ferrovia in direzione Roma anche nel territorio del comune di Roccasecca, fino ad incrociare la sponda sinistra del fiume Melfa; da qui prosegue lungo la stessa sponda fino alla località Cangiano ove il Melfa confluisce nel fiume Liri.

Il confine di coltivazione del «Peperone di Pontecorvo» continua lungo la sponda sinistra del Liri fino alla località Case Fortini. Qui svolta a destra, entrando nel territorio comunale di San Giovanni Incarico, risale il torrente fino ad arrivare alla Strada Provinciale (San Giovanni Incarico – Pontecorvo), gira a sinistra lungo la stessa e la costeggia fino al confine del comune di Pontecorvo.

Il limite di coltivazione segue il confine comunale di Pontecorvo fino alla località Santo Cimo nel comune di Esperia. Giunti oramai nel comune di Esperia il confine si aggancia alla strada comunale Querce, la segue fino ad intersecare il torrente Rio Torto, gira a destra e lo segue fino ad intersecare la strada comunale Farnettola, gira a sinistra e la prosegue fino ad intersecare la strada vicinale Selvi, gira ancora a sinistra per proseguire lungo tutto il tratto fino alla località Campo della Valle dove interseca il torrente Rio Marino, gira a destra e lo risale fino alla località Valle Piana.

In località Valle Piana il confine lascia il torrente per svoltare a sinistra e seguire la strada comunale San Martino, la percorre tutta per poi proseguire sulla stessa traiettoria mediante la strada vicinale Refuschi, che si allaccia alla strada Provinciale per Esperia, che viene percorsa per un breve tratto (120 m circa), per poi svoltare subito a destra e percorrere la strada comunale Calabre; il confine prosegue senza svoltare per la strada vicinale Sant'Anna, infine, giunti al bivio, si aggancia al confine amministrativo del Comune di Pontecorvo e lo segue fino a chiudersi al canale Enel in località Colonneta del comune di Esperia.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La propagazione del «Peperone di Pontecorvo» avviene per seme.

La produzione del seme viene eseguita direttamente in azienda da parte degli agricoltori mediante selezione fenotipica (ottenimento del seme dalle piante migliori).

La semina viene effettuata in semenzaio nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 aprile.

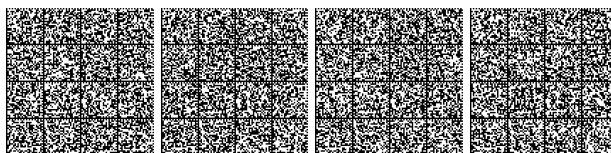
Il trapianto delle piantine in pieno campo viene eseguito manualmente o meccanicamente dopo 30-50 giorni dall'emergenza.

Il sesto d'impianto è di 70-90 cm tra le file e 25-40 cm sulla fila, per un investimento non superiore alle 40.000 piante ad ettaro.

È ammessa la coltura in ambiente protetto (tunnel localizzati) che deve essere tolta entro il 31 maggio di ciascuno anno.

La coltura di «Peperone di Pontecorvo» non può succedere, in uno stesso appezzamento, a se stessa, né ad altre solanacee, prima di 3 anni.

La concimazione della coltura del peperone deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria.



La lotta alle malerbe viene effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici o mezzi manuali. Tuttavia è consentito l'impiego di diserbanti registrati e consentiti dalla normativa vigente, sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto.

Il fabbisogno idrico della coltura del «Peperone di Pontecorvo» è assicurato da apporti idrici compresi tra 400 a 600 /ha mediante diversi sistemi, quali: aspersione, scorrimento laterale, a goccia, con turni variabili a seconda dell'andamento climatico e della tessitura del terreno.

La raccolta deve essere manuale ed eseguita scalarmene durante il periodo che va dal 1° luglio al 30 novembre.

I frutti, all'atto della raccolta, devono essere adagiati in contenitori, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Il prodotto dopo la raccolta non va esposto al sole. Per questi motivi il condizionamento deve avvenire all'interno dell'areale di produzione individuato all'art.3 del presente disciplinare di produzione. La produzione massima di «Peperone di Pontecorvo» è di 25 t/ha.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le peculiarità che distinguono il «Peperone di Pontecorvo» dagli altri appartenenti alla stessa specie merceologica sono l'elevata sapidità, la buccia sottile associata ad un'alta digeribilità. Altra particolarità, non certo di minore importanza, è la quantità di buccia che rimane in bocca alla fine della masticazione decisamente inferiore rispetto a tutti gli altri prodotti dello stesso genere. Queste caratteristiche sono strettamente legate alle condizioni pedo-climatiche dell'area. Il peperone, nella zona interessata, viene coltivato in terreni tendenzialmente sciolti e con buon contenuto di argilla, con presenza di calcare, a reazione neutra leggermente alcalina, molto profondi, permeabili e ben drenanti in modo da permettere un rapido smaltimento degli eccessi idrici.

L'origine alluvionale dei terreni, le caratteristiche chimico-fisiche, nonché la buona fertilità degli stessi e le condizioni climatiche di piovosità della zona geografica, rendono possibile la coltivazione di un prodotto con una elevata sapidità. Ai fattori naturali si associa il contributo offerto dal lavoro degli operatori locali che hanno saputo selezionare di anno in anno le bacche migliori, producendo giovani piantine in semenzai accuratamente preparati e scegliendo per queste le cure colturali più adatte. La selezione operata dall'uomo nel tempo ha portato ad esaltare la caratteristica relativa alla sottigliezza della buccia del Peperone di Pontecorvo e a farlo apprezzare per la sua elevata digeribilità.

Elementi storici che attestano la vocazionalità dell'area alla coltivazione, produzione, commercializzazione e consumo di «Peperone di Pontecorvo» sono numerosi. Nel 1830, quando il principato di Pontecorvo ricadeva nel dominio della Santa Sede se ne ritrova traccia in un opuscolo in cui si riporta tra le colture orticole, la produzione di peperone di Pontecorvo. In un articolo del 1873 riguardante la proposta Daziana nel Comune di Pontecorvo si rivendica il diritto di piazza per la vendita di capsicum (peperone). L'Inchiesta Jacini del 1882, riporta la presenza, tra le coltivazioni degli orti locali e dell'intera circoscrizione, del peperone e nell'analisi delle abitudini alimentari della popolazione specifica come gli stessi siano considerati dai contadini un «gradito companatico». La nascita del Consorzio Agrario, nel maggio del 1889, dà un efficace contributo alla coltivazione del peperone. Nell'attività economica della provincia di Frosinone nell'anno 1929, secondo «Agricoltura» edito a cura del Consiglio Provinciale dell'Economia di Frosinone si evince che la superficie investita a peperone è pari a 30 ha.

Non mancano testimonianze fotografiche come la foto raffigurante le vasche di piatino e trapianto di peperoni presenti nel libro «Per l'orticoltura del Lazio» di Guzzini-Gherardi del 1939-40. A tutto questo si aggiunge il lavoro sapiente e caparbio dell'uomo che selezionando bacche migliori di anno in anno, producendo giovani piantine nei semenzai accuratamente preparati, scegliendo le cure colturali più adatte, in un contesto pedo-climatico particolarmente favorevole ha fatto sì che si perfezionasse un ecotipo particolare individuato dai consumatori come «Peperone di Pontecorvo».

Art. 7.

Strutture di controllo

La conformità del prodotto al disciplinare è garantita da una struttura di controllo, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06. Tale struttura è l'Autorità pubblica Camera di Commercio di Frosinone (Ente Pubblico), Viale Roma, snc - 03100 Frosinone Tel. +39.0775.2751, Fax +39.0775.270442, www.fr.camcom.it

Art. 8.

Etichettatura

La tipologia di confezionamento prevede confezioni da: 200 gr., 1 kg fino a 10 kg in contenitori di cartone, legno o plastica atossica per alimenti, sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura dell'involucro medesimo.

Gli imballaggi devono essere puliti, atossici e conformi alle vigenti disposizioni di legge. Il prodotto deve essere privo di corpi estranei.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni cassetta deve essere omogeneo e contenere solo bacche della stessa categoria di qualità, dello stesso gruppo di colore e dello stesso calibro.

Ogni bacca può essere protetta da carta o da altro materiale idoneo e corredata dal contrassegno del logo.

L'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:

la dicitura «Peperone di Pontecorvo» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra dicitura ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta e dal suo acronimo D.O.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

la quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori espressa in conformità delle norme vigenti.

Il logo del prodotto è costituito dalla rappresentazione stilizzata di una donna in costume tipico Pontecorvese denominata: «pacchiana», iscritta in un ovale di colore Blu (C100 - M50 - Y0 - N0) con un cesto contenente 6 (sei) «Peperoni di Pontecorvo»; un settimo «Peperone di Pontecorvo», posto in primo piano, entra nel drappo in cui troviamo la scritta di colore nero (centrata) «Peperone» (N100) e di colore rosso «di Pontecorvo» (C0 - M87 - Y83 - N30) su fondo giallo (Y35). Fuori dal drappo centrato in basso su due righe è riportata l'acronimo «D.O.P.» e la relativa dizione «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», entrambi di colore nero (N100) ed in maiuscolo.

Il nome della Denominazione di Origine Protetta deve essere:

stampato con inchiostri indelebili o comunque resistenti ai raggi UV;

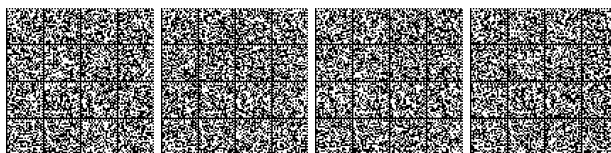
il carattere da utilizzare è ANTIQUE OLIVE scritto in maiuscolo.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

La dicitura «Peperone di Pontecorvo» è intraducibile.



10A14313



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Igroton» (clortalidone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1911/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Amdipharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Igroton»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 1° luglio 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 20 del 30 agosto 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IGROTON (clortalidone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

25 mg compresse 30 compresse;

AIC n. 016861015 (in base 10) 0J2KUR (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2,38;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Igroton» (clortalidone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

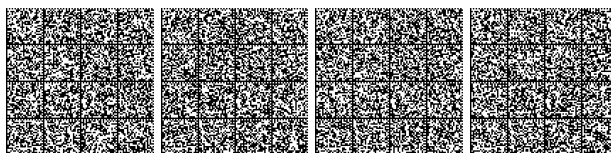
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14705



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 settembre 2010.

Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza. (Delibera n. 497/10/CONS).

L'AUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 22 settembre 2010, in particolare nella prosecuzione del 23 settembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione, e lettera c), n. 2, che attribuisce alla medesima autorità la funzione di garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 222, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 5, ai sensi del quale «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito il «Codice», con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni»), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»), e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla delibera n. 266/06/CONS, recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, e dalla delibera n. 109/07/CONS, recante la disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art. 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V;

Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009;

Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 e, in particolare, l'art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009»;

Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali», pubblicata nel sito web dell'Autorità il 28 giugno 2010;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 che modifica gli impegni allegati alla decisione della stessa Commissione europea del 2 aprile 2003 (Case N. COMP/M.2876);



Considerato che con delibera n. 427/09/CONS del 29 luglio 2009 l'Autorità ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alle procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione che hanno dato luogo in sintesi alle osservazioni seguenti.

Alcuni rispondenti hanno richiesto di prevedere la partecipazione alla gara anche di soggetti che si obblighino a richiedere l'autorizzazione ex art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche dopo l'eventuale aggiudicazione dei diritti di uso delle frequenze, al fine di non creare ostacoli burocratici ai soggetti nuovi entranti. Hanno inoltre richiesto di introdurre, con riferimento ai criteri di formazione delle graduatorie, il criterio della preferenza per il soggetto nuovo entrante, in caso di parità di punteggio.

In accoglimento di tali osservazioni, sono stati conseguentemente integrati l'art. 6, comma 1 e l'art. 9, comma 4, del provvedimento, sul presupposto che tali previsioni rafforzano il carattere pro-competitivo della procedura di gara.

Con riferimento ai contratti vincolanti per la selezione, aggregazione e diffusione dei programmi previsti con i fornitori di contenuti (art. 9, lettera b), alcuni rispondenti hanno ritenuto tale previsione troppo onerosa specie per i soggetti nuovi entranti.

In accoglimento di tale osservazione ed in applicazione del principio di «proporzionalità» è stato emendato l'art. 9, comma 1, lettera b), n. 3 del provvedimento, eliminando la previsione ai «contratti vincolanti».

Con riferimento al DVB-H, alcuni rispondenti hanno messo in luce che l'assegnazione di una frequenza per l'uso esclusivo con detta tecnologia non sembra giustificabile alla luce dell'attuale domanda di mercato ed hanno proposto che tale frequenza sia messa a disposizione anche per trasmissioni DVB-T. Hanno, inoltre, richiesto di chiarire l'utilizzo, più volte ripetuto nel testo, della locuzione «opzionalmente», con riferimento alla frequenza del sottoinsieme C. È stata, inoltre, messa in luce l'esigenza di una chiara indicazione delle frequenze messe a gara.

Al riguardo, definitivamente sciogliendo la riserva sulla messa a gara della frequenza del lotto C, si ritiene ragionevole, alla luce dell'attuale domanda di mercato e per favorire la massima partecipazione alla gara e il più alto grado di innovazione, nell'interesse degli utenti, pre-

vedere la possibilità che la rete di cui al predetto lotto C possa anche essere utilizzata, in alternativa al DVB-H, per lo sviluppo di un progetto televisivo innovativo in tecnica DVB-T2; non si ritiene, invece, possibile prevederne l'utilizzo in tecnica DVB-T, in quanto tale scelta altererebbe l'assetto concorrenziale fissato dalla delibera n. 181/09/CONS, che è entrata a far parte stabilmente dell'ordinamento normativo primario a seguito della modifica dell'art. 8-novies della legge n. 101/2008 introdotto dall'art. 45 della legge n. 88/2009.

Circa il chiarimento relativo alle frequenze oggetto della gara, si osserva che con la citata delibera n. 300/10/CONS l'Autorità ha individuato 25 reti nazionali digitali terrestri e relative frequenze associate, ivi comprese 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H da destinare al dividendo digitale, di cui al punto 6, lettera f) dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata delibera, la struttura delle 25 reti nazionali digitali terrestri «è tale da assicurare l'equivalenza delle reti previste, anche tenendo conto dei vincoli del coordinamento internazionale, e comunque da garantire, per ciascuna di esse, coperture tra loro equivalenti approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale». Pertanto, avendo il Piano nazionale delle frequenze televisive digitali terrestri individuato le frequenze da assegnare alle reti nazionali pianificate, ivi comprese quelle oggetto della presente procedura, assicurando l'equivalenza tra le reti stesse, le attività di competenza dell'Autorità, finalizzate ad identificare, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, le risorse frequenziali utilizzabili e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali, si sono concluse. In tale quadro, nel rispetto del riparto di competenze tra l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico previste dalla legge, non può che essere quest'ultimo ad identificare, nel concreto, le frequenze da assegnare nell'ambito della gara.

Ferma l'equivalenza delle reti nazionali previste dal piano in termini di copertura del territorio nazionale, è apparso, altresì, opportuno, anche al fine di conferire chiarezza e certezza alle procedure di gara, prevedere per le reti nazionali oggetto della gara stessa, un requisito minimo di copertura della popolazione da raggiungere in un tempo prestabilito. Sulla base degli studi di pianificazione effettuati dall'Autorità, appare ragionevole fissare il requisito di copertura nella misura dell'80% della popolazione (approssimativamente corrispondente al 70% del territorio) da raggiungere nell'arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze, fermo restando che l'eventuale impegno a realizzare



coperture della popolazione più estese nell'arco di tempo indicato sarà oggetto di punteggio nell'ambito della valutazione del piano tecnico dell'infrastruttura (art. 9, comma 1, lettera a).

Alcuni rispondenti hanno ritenuto irragionevole, gravoso e non proporzionato il divieto di trading delle frequenze oggetto di gara, ravvisando un contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali che ammettono la possibilità del trading delle frequenze.

Al riguardo si osserva che tale divieto è espressamente previsto dal punto 7), ultimo periodo, dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, la quale stabilisce che «le società interessate all'ottenimento dei multiplex dovranno impegnarsi a realizzare reti nazionali con la necessaria copertura e garantendo gli investimenti nell'infrastruttura di rete, con correlativa previsione del divieto del trading delle frequenze associate ai multiplex oggetto della gara, la cui durata sarà definita nelle procedure di cui al punto 9)». La citata delibera, come sopra detto, è entrata a far parte stabilmente dell'ordinamento normativo primario, in quanto l'art. 45 della legge n. 88/2009, modificando l'art. 8-*novies* della legge n. 101/2008, ha previsto che i diritti di uso delle frequenze sono assegnati «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009». In ogni caso il divieto di trading è stato fissato per una durata limitata nel tempo, proporzionalmente all'esigenza di assicurare che gli aggiudicatari adempiano in prima persona agli obblighi assunti in sede di gara, ai quali corrisponde un punteggio in sede di valutazione della domanda. Inoltre tale divieto opera in maniera assoluta nei confronti degli operatori di tipo B che all'esito delle procedure si trovino nella condizione di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti derivanti da conversione dell'analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, mentre sono previste eccezioni a favore degli operatori con minore forza di mercato e agli operatori nuovi entranti, ad esclusione dell'operatore di cui alla decisione della Commissione europea.

Considerato che a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione, debbano essere introdotte le conseguenti modifiche ed integrazioni dello schema di provvedimento nei termini sopra indicati.

Ravvisata, altresì, la necessità di apportare le modificazioni e integrazioni necessarie per dare attuazione alla citata decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010.

Ritenuto che, per preservare il carattere pro-competitivo della gara, è opportuno prevedere che la partecipazione alle procedure di gara dell'operatore di cui alla decisione stessa possa avvenire per un multiplex nel sottoinsieme A.

Ritenuto, con riferimento alla richiesta di Telecom Italia, già fatta presente in sede di consultazione, di essere ammessa anch'essa a partecipare al sottoinsieme A, richiesta ribadita con nota del 10 settembre 2010 in quanto la decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 modificherebbe sostanzialmente il quadro concorrenziale preso a riferimento nella delibera n. 427/09/CONS, di non poter accogliere tale richiesta in quanto la citata decisione (punti 11, 13 e 53) ribadisce la dominanza di Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture analogiche, sebbene in misura minore rispetto a Rai e a Mediaset. Al riguardo si osserva che l'Autorità non può apportare alcuna modifica all'assetto concorrenziale previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, considerata la doverosità della sua adozione in relazione alla pendenza della procedura d'infrazione n. 2005/5086 e in ordine alla chiusura della stessa e la circostanza che la stessa sia entrata a far parte stabilmente dell'ordinamento normativo primario, se non nella misura in cui ciò sia direttamente determinato dall'applicazione della decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010.

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

È approvato il provvedimento relativo alle procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea.

Roma, 23 settembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA-MANNONI



ALLEGATO A
Alla delibera n. 497/10/CONS

Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza.

CAPO I – Definizioni, oggetto e campo di applicazione

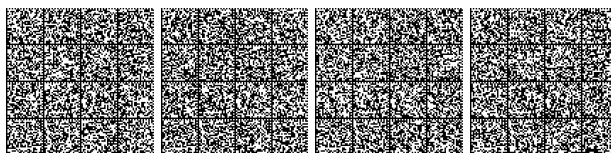
Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “frequenze in gara”: le frequenze (canali) del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni disponibili per l'assegnazione ai sensi del presente provvedimento, su base nazionale, utilizzabili per sistemi di diffusione multiplex digitali, secondo lo standard DVB terrestre con modalità di norma SFN; esse sono suddivise in tre sottoinsiemi, nominati A, B e C, nel primo dei quali sono contenute 3 frequenze o lotti di assegnazione, identificati come A1, A2 ed A3, nel secondo dei quali sono contenute 2 frequenze o lotti di assegnazione, identificati come B1 e B2, nel terzo dei quali è contenuta 1 frequenza o lotto di assegnazione, identificato come C1; i lotti nei sottoinsiemi A e B sono pianificati per l'uso con sistemi di tipo DVB-T, il lotto nel sottoinsieme C, è pianificato per l'uso con sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o in alternativa DVB-T2;
- b) “lotti in gara”: le frequenze (canali) identificate come A1, A2, A3, B1, B2, C1 di cui al precedente punto a);
- c) “operatore nuovo entrante”: un operatore che non ha la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale;
- d) “operatore esistente di tipo A”: un operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri aveva la disponibilità di una rete televisiva nazionale in tecnica analogica;
- e) “operatore esistente di tipo B”: un operatore di rete di radiodiffusione terrestre, eventualmente integrato, che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri aveva la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica;
- f) “operatore non DVB-H” un soggetto, anche già operatore di rete di radiodiffusione terrestre, che non ha la disponibilità di una rete televisiva digitale terrestre in tecnica DVB-H;

Sono equiparati ai soggetti di cui alle lettere **c)**, **d)**, **e)** ed **f)** i soggetti che:

- esercitino controllo, diretto o indiretto, su tali soggetti
- siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di tali soggetti
- siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla tali soggetti.



Ai fini di quanto sopra, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3;

g) "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario di diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

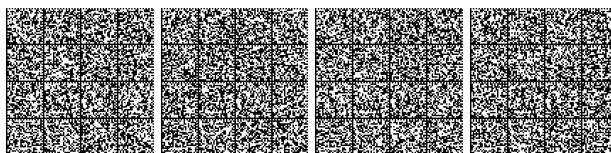
h) "bando di gara": l'atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in gara e dà loro avvio.

i) "Decisione": la Decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla Decisione della Commissione Europea del 2 aprile 2003 (Caso N° COMP/M.2876).

Art. 2 **(Oggetto e campo di applicazione)**

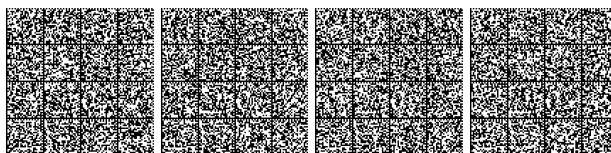
1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio ad operatori di rete dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9. Gli operatori di rete sono responsabili della gestione e dell'utilizzo delle frequenze per la realizzazione di una rete di diffusione nazionale e della selezione ed aggregazione di programmi realizzati dai fornitori di contenuti da diffondere sulla medesima rete.

2. Le frequenze in gara sono individuate dal bando di gara tra le 21 reti nazionali DVB-T relativamente ai lotti A1, A2, A3, B1 e B2 e tra le 4 reti nazionali DVB-H relativamente al lotto C1, di cui all'allegato A della delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, e sono soggette alle limitazioni del coordinamento internazionale secondo le condizioni e i parametri di utilizzo ivi indicati.



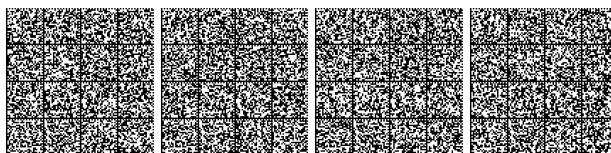
CAPO II – Assegnazione delle frequenze, riserve e limitazioni**Art. 3****(Assegnazione delle frequenze, riserve e limitazioni)**

1. Sono assegnabili 5 diritti d'uso per le frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN (lotti A e B), e 1 diritto d'uso (lotto C) per sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o, in alternativa, DVB-T2, su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN.
2. I diritti d'uso dei lotti in gara nel sottoinsieme A (A1, A2 ed A3) sono assegnati mediante procedure cui non possono partecipare operatori esistenti di tipo B.
3. L'operatore di cui alla Decisione può partecipare alle procedure per uno solo dei lotti nel sottoinsieme A.
4. Il diritto d'uso del lotto in gara nel sottoinsieme C (C1), è assegnato mediante una procedura cui possono partecipare solo operatori non DBV-H. In ogni caso non possono partecipare alla procedura per il lotto C1 gli operatori di tipo B che attualmente eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica.
5. In esito alla presente procedura di gara, nessun operatore può ottenere più di 5 multiplex nazionali DVB-T. Resta inteso che le reti nazionali DVB-T esistenti sono calcolate nel tetto massimo e che esse possono essere utilizzate solo in tecnica SFN dopo lo switch-off. Nel caso degli operatori di tipo B che attualmente eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a un multiplex. Nel caso dell'operatore di tipo B che attualmente esercisce 2 reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a due multiplex.



CAPO III. Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza**Art. 4
(Cessione del 40% della capacità trasmissiva)**

1. L'operatore di tipo B che all'esito delle procedure di cui al presente provvedimento si trovi nelle condizioni di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti digitali derivanti da conversione dell'analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, è obbligato alla cessione del 40% nei termini di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui ciascuno degli operatori integrati che attualmente hanno la disponibilità di 3 reti nazionali in tecnica analogica sia aggiudicatario di un multiplex, il medesimo sarà obbligato alla cessione del 40% di capacità di tale multiplex. Nel caso in cui l'operatore integrato che attualmente ha la disponibilità di 2 reti televisive in tecnica analogica sia aggiudicatario di due multiplex, il medesimo sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno di tali multiplex, a scelta tra quelli aggiudicati. L'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sussiste anche per i soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11, comma 2, si trovino nella disponibilità di 5 multiplex, limitatamente al quinto multiplex.
3. L'obbligo di cui al comma precedente si applica dal momento della effettiva assegnazione delle frequenze all'operatore obbligato e resta in vigore per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello *switch-off* nazionale.
4. La cessione del 40% della capacità dovrà avvenire a favore di soggetti fornitori di contenuti che siano indipendenti da tutti i soggetti obbligati ai sensi del comma 1. Un soggetto si considera indipendente dai soggetti obbligati di cui al comma 1 quando il soggetto:
 - a. non eserciti controllo, diretto o indiretto, su un soggetto obbligato ai sensi del comma 1;
 - b. non sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 1;
 - c. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto, che a sua volta controlla, anche in via indiretta un soggetto obbligato ai sensi del comma 1.
5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
6. Ai fini della base di calcolo della capacità trasmissiva si considera l'obbligo di cui al comma 2 come relativo ad una capacità pari ad almeno 9 Mb/s. Tale valore può essere rivisto in relazione all'evoluzione tecnologica.



7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento gli operatori di tipo B che intendono partecipare alla gara per i diritti d'uso dei lotti in gara nel sottoinsieme B (B1 e B2) trasmettono la loro manifestazione di interesse all'Autorità e comunicano all'Autorità medesima le condizioni contrattuali della cessione della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori al termine temporale indicato al comma 3, e le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L'Autorità, valutate le condizioni contrattuali ed economiche trasmesse, le approva o ne richiede modifiche adeguatamente motivate. All'esito della definitiva approvazione delle predette condizioni da parte dell'Autorità gli operatori acquisiscono la manifestazione di interesse da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che intendono usufruire della capacità trasmissiva di cui al presente articolo, alle condizioni contrattuali ed economiche approvate dall'Autorità. Ciascun operatore, acquisite le manifestazioni di interesse dei fornitori di contenuti indipendenti, sottopone all'Autorità la lista dei predetti fornitori di contenuti, corredata dai rispettivi progetti editoriali.

8. L'Autorità verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui ai commi 4 e 5 in capo ai fornitori di contenuti indicati nella lista di cui al comma 7 e valuta la rispondenza di ciascun progetto editoriale alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, avuto riguardo, in particolare, al rispetto delle norme in materia di informazione, quote di produzione audiovisiva europea e tutela dei minori.

9. All'esito della verifica di cui al comma 8, l'Autorità comunica l'ammissibilità o la non ammissibilità dei fornitori di contenuti all'accesso alla capacità trasmissiva di cui al presente articolo.

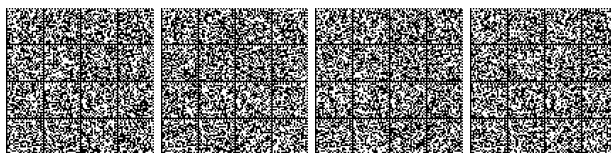
10. Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori di tipo B dovranno includere nella loro proposta editoriale, relativamente al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex soggetto all'obbligo di cessione, esclusivamente i fornitori di contenuti indipendenti per i quali l'Autorità ha comunicato l'ammissibilità all'accesso alla medesima capacità trasmissiva.

11. Qualora, all'esito della procedura di gara, l'operatore di tipo B non risulti aggiudicatario del diritto di uso della frequenza soggetta all'obbligo della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, i fornitori di contenuti di cui al comma 10 potranno stipulare contratti per l'uso della capacità trasmissiva di altri operatori di tipo B. L'Autorità, per favorire l'ingresso delle terze parti, promuove le più opportune forme di consultazione tra i fornitori di contenuti indipendenti e gli operatori di reti

Art. 5

(Misure per la realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti)

1. Gli operatori nuovi entranti che risultino aggiudicatari delle frequenze di cui al presente provvedimento godono di un diritto di accesso, a condizioni economiche orientate ai costi, ai servizi di trasmissione che gli operatori che già dispongono di reti televisive (analogiche o digitali) con un grado di copertura superiore al 75% della popolazione nazionale, indipendentemente dalla loro partecipazione alla procedura, sono obbligati ad offrire ai predetti aggiudicatari per un periodo di 5 anni dalla data dell'effettivo accesso a tali servizi. Un eventuale rifiuto dell'accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità che saranno oggetto di controllo da parte dell'Autorità.



2. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, i soggetti obbligati ai sensi del comma 1 comunicano all'Autorità, le condizioni economiche di offerta dei servizi di trasmissione, che devono essere orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L'operatore obbligato ai sensi del comma 1 ha l'onere di fornire all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni comunicate ai fini della rispondenza ai principi del presente articolo e può richiedere modifiche adeguatamente motivate. I listini valutati dall'Autorità devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti web.

3. Ai fini del presente articolo, gli operatori interessati possono chiedere in ogni momento una decisione dell'Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data della stipula dell'accordo. Il procedimento si concluderà con una decisione vincolante dell'Autorità, entro un periodo di ragionevole durata. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento instauratosi innanzi all'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.



CAPO IV - Procedure di assegnazione, contributi ed obblighi degli aggiudicatari**Art. 6
(Presentazione della domanda)**

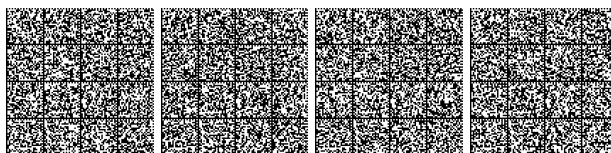
1. La presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in gara di cui al presente provvedimento è consentita a qualsiasi impresa stabilita nello SEE (Spazio Economico Europeo) in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, cui rinvia l'articolo 15 , comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101 e successive modificazioni, ovvero che si impegni a conseguire l'autorizzazione generale entro 60 giorni dall'aggiudicazione dei diritti di uso delle frequenze.

2. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a. l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
- b. per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
- c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
- d. l'oggetto sociale deve essere riferito al complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso in qualità di operatore di rete;
- e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

- a. esercitino controllo, diretto o indiretto, su un altro partecipante;
- b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un altro partecipante;
- c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta , un altro partecipante.



4. Ai fini del precedente comma 4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

5. Ciascun partecipante specifica all'atto della domanda gli specifici lotti fra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 3 per i quali si candida all'assegnazione del relativo diritto d'uso.

6. I soggetti che richiedono la partecipazione per l'assegnazione del diritto d'uso per più di un lotto, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

8. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione, salvo quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 7

(Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze)

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in gara, sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun sottoinsieme A, B e C. All'interno di ciascun sottoinsieme sono redatte graduatorie distinte per ciascun lotto. La formazione delle graduatorie avviene mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 9.

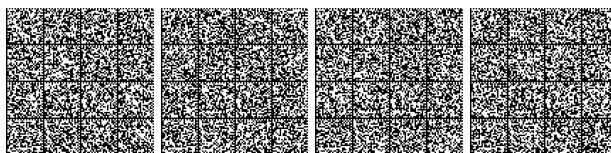
2. I punteggi sono attribuiti da un apposita commissione nominata dal Ministero, che si avvarrà di un *advisor* scelto secondo la normativa vigente.

3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono rese pubbliche.

Art. 8

(Procedura in caso di frequenze non assegnate)

1. Qualora all'esito delle procedure di cui all'art. 7 fossero rimasti diritti d'uso non assegnati, l'Autorità si riserva di definire successivamente la destinazione delle relative frequenze affinché possano concorrere alla riorganizzazione dello spettro radioelettrico per garantire il dividendo digitale esterno, così come stabilito dalla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni, anche per aree territoriali.



Art. 9**(Criteri per la formazione delle graduatorie per le frequenze in gara)**

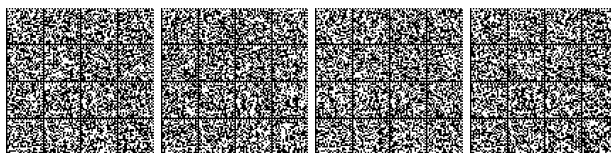
1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 7, comma 1, in relazione alle domande presentate per ciascun lotto, la commissione esamina la documentazione relativa ai piani tecnici, commerciali e alle caratteristiche d'impresa, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori, ed attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, secondo le modalità stabilite dal bando di gara, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi applicabili:

a. piano tecnico dell'infrastruttura, (totale massimo 35 punti) avendo riguardo ai seguenti parametri:

- 1) l'idoneità tecnica dell'impresa partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) la descrizione della rete in relazione allo standard DVB in SFN adottato; la tempistica di realizzazione della rete e della relativa copertura da garantire con apposita fidejussione o analoga garanzia, secondo le modalità prescelte nel bando di gara che stabilisce altresì le penalità applicabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi alla realizzazione della rete e della relativa copertura. In ogni caso costituisce requisito minimo il raggiungimento della copertura dell'80 per cento della popolazione nell'arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell'affidabilità e della qualità della trasmissione;
- 3) l'innovazione tecnologica della rete (quali flessibilità degli impianti trasmissivi, interattività, alta definizione, eventuale utilizzo di tecniche avanzate di modulazione e compressione) prevista e l'uso efficiente della risorsa;
- 4) l'impatto ambientale e la minimizzazione dello spill-over verso i Paesi confinanti della rete;
- 5) la metodologia e gli strumenti di pianificazione adoperati, i sistemi di monitoraggio e controllo della rete e della qualità del servizio;

b. piano commerciale dell'offerta dei servizi, dei rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, nel rispetto delle norme di legge applicabili (totale massimo punti 35), avendo riguardo ai seguenti parametri:

- 1) l'entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi, anche in rapporto al capitale sociale interamente versato dell'impresa partecipante;



- 2) piano di impresa, in particolare in relazione alla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle attività nel medio e lungo periodo, con previsioni e obiettivi di mercato; coerenza e credibilità del piano;
 - 3) caratteristiche dei piani editoriali valutate attraverso l'esame dei programmi previsti con i fornitori di contenuti, anche non indipendenti, con particolare rilievo all'innovatività (interattività, alta definizione, mobilità, etc.) ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento; per gli operatori di tipo B il piano editoriale relativo al 40% della capacità trasmissiva del multiplex obbligato deve includere i fornitori di contenuti per i quali l'Autorità ha comunicato l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 4; i predetti operatori di rete non possono impedire la collocazione dei fornitori di contenuti su più multiplex ovvero la loro riallocazione in caso di mancata aggiudicazione del multiplex soggetto a tale obbligo;
 - 4) la quantità e la varietà di programmi da trasmettere, escludendo dal computo i programmi che ritrasmettono a distanza di tempo i medesimi contenuti;
 - 5) la qualità dei piani editoriali dei programmi previsti, con previsioni di promozione della competizione ed incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione, evidenziando le caratteristiche di particolare valore culturale ed educativo, e di promozione della realizzazione e sviluppo di opere europee e nazionali, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento;
 - 6) i rapporti con l'utenza, ivi inclusi i piani di "customer service" e la carta dei servizi, con particolare riferimento alle caratteristiche contrattuali e tecniche ed alle modalità di accesso ai servizi particolarmente favorevoli ai clienti, ivi inclusa la guida elettronica ai programmi e il sistema di accesso condizionato, nell'eventuale offerta di programmi a pagamento, fatte salve le norme comunque applicabili in materia contrattuale e di tutela dell'utenza;
 - 7) (solo per il lotto C) il carattere innovativo dell'offerta in relazione: a) per i sistemi DVB-H alle sinergie previste con i servizi di comunicazione mobile e possibilità di *roaming*; b) per i sistemi DVB-T2 alla realizzazione di un'offerta innovativa utilizzando i sistemi di compressione MPEG 4;
- c. struttura d'impresa ed esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione, (totale massimo punti 30) avendo riguardo ai seguenti parametri:
- 1) esperienze in possesso diretto della società offerente o presenti nella compagine societaria ed investimenti effettuati;
 - 2) struttura societaria e qualificazioni ed esperienze;
 - 3) livelli occupazionali diretti, separando quelli imputabili a società controllate o collegate o a società fornitrici di servizi e prodotti;



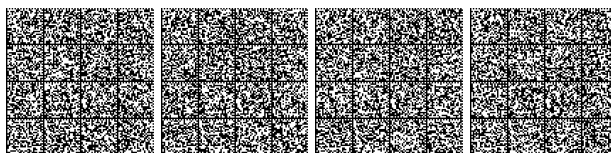
- 4) capacità di realizzazione dell'attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso;
 - 5) capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione generale per operatore di rete;
3. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 51 punti sui 100 attribuibili.
 4. In caso di parità di punteggio è accordata preferenza al soggetto nuovo entrante.

Art. 10 (Contributi)

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento del contributo per la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del Codice, secondo le modalità specificate nel bando di gara.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere gli altri contributi previsti dalla normativa vigente per gli operatori di rete di servizi di radiodiffusione terrestre, nonché gli altri diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché gli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del Codice.
3. Gli oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione della procedura di assegnazione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto al soggetto esterno incaricato del supporto all'attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono posti a carico degli aggiudicatari.

Art. 11 (Obblighi degli aggiudicatari)

1. Ciascun aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete relative al diritto d'uso aggiudicato, nonché tutti gli obblighi assunti con la rispettiva offerta aggiudicataria, per ciascun lotto.
2. Per cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze è fatto divieto agli aggiudicatari di disporre dei diritti d'uso sulle frequenze ad essi assegnate mediante trading o leasing o cessione del relativo ramo di azienda conseguito anche attraverso modifiche del controllo delle rispettive imprese ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera 646/06/CONS, o mediante qualunque altra fattispecie che ai sensi della normativa vigente comporti la variazione del controllo, fatta eccezione per il caso in cui tali operazioni intercorrano tra i soggetti aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme A ad esclusione dell'operatore di cui alla Decisione, ovvero aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme B che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 comma 1.



3. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso in particolare l'obbligo di copertura assunto con l'offerta aggiudicataria e la relativa tempistica, e l'obbligo di rispettare il piano editoriale aggiudicatario, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di copertura o l'obbligo di rispettare il piano editoriale non venga rispettato per più del 30 % di quanto previsto nelle rispettive proposte e correlativi impegni presentati in sede di domanda di partecipazione alla gara, è disposta la revoca totale del diritto d'uso, fatti salvi i diritti dei fornitori di contenuti indipendenti destinatari del 40 per cento della capacità trasmissiva ai sensi dell'articolo 4, nei confronti dei quali l'Autorità promuoverà una diversa allocazione di capacità trasmissiva nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate. I contratti di fornitura con i soggetti fornitori di contenuti devono esplicitamente prevedere l'evenienza della revoca del diritto d'uso.

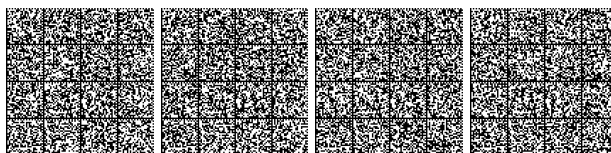
4. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di fornitura dei pertinenti servizi, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l'utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

5. Gli aggiudicatari in particolare sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità ed a comunicare ed aggiornare i dati relativi agli impianti di radiodiffusione.

6. La cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva durante il periodo di cui all'articolo 4, comma 3, è sottoposta al monitoraggio dell'Autorità.

7. L'Autorità verifica il mantenimento del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente provvedimento da parte dei soggetti aggiudicatari, anche attraverso le verifiche svolte ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS e, ove riscontri una violazione in materia, provvederà a segnalarla al Ministero dello sviluppo economico, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.



CAPO V – Disposizioni finali**Art. 12
(Disposizioni finali)**

1. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande e non costituisce titolo per la futura utilizzazione delle frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva.

2. Alla luce di futuri sviluppi tecnici della radiodiffusione televisiva l'Autorità si riserva di rivedere od integrare le misure previste con il presente provvedimento al fine di garantire il maggior grado di pluralismo e concorrenza.

10A14614

DELIBERAZIONE 15 novembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati. (Deliberazione n. 602/10/CONS).

**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Nella sua riunione del Consiglio dell'11 novembre ed in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

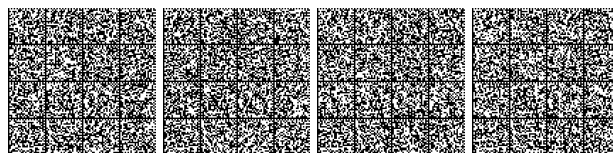
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Viste le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);



Vista la raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2009;

Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati numeri 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123, supplemento ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123, supplemento ordinario n. 113;

Visti, in particolare, gli articoli numeri 17, comma 2, e 24, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, nonché l'art. 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS che prevedono che i prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia nonché dei servizi di terminazione su rete fissa offerti da tutti gli operatori notificati saranno definiti da un provvedimento integrativo delle suddette delibere, sulla base dell'ultima contabilità regolatoria certificata ed a un livello di costi efficienti;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Alfano, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.



Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva di allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A14704

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2010.

Modifiche al regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 - Sostituzione dei moduli 37 e 40 di cui all'allegato 3. (Provvedimento n. 2845).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che stabilisce che le imprese di assicurazione forniscono le informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio;

Visti, in particolare, i moduli di cui all'Allegato 3 al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, contrassegnati dai numeri 37 e 40, denominati rispettivamente «Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati» e «Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati»;

Viste le leggi 146, 147 e 148 dell'11 giugno 2004 con le quali sono state istituite rispettivamente le province di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani;

Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare i moduli di cui all'Allegato 3 al Regolamento n. 22, contrassegnati dai numeri 37 e 40, denominati rispettivamente «Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati» e «Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati», con l'inserimento delle citate province;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Sostituzione dei moduli di vigilanza contrassegnati dai numeri 37 e 40 di cui all'Allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008

1. I moduli contrassegnati dai numeri 37 e 40 di cui all'Allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010.

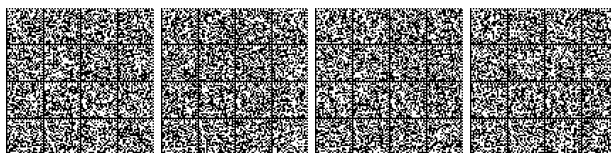
Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 17 novembre 2010

Il Presidente: GIANNINI



ALLEGATO

Modulo 37

Società

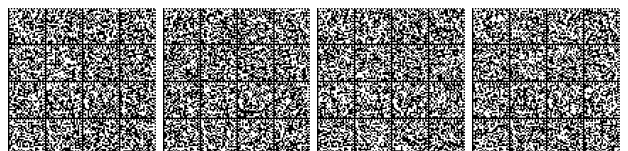
Esercizio

ASSICURAZIONI DANNI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Totale rami danni ☐Rami R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali ☐

Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati
Torino	A001		Piacenza	I033		L'Aquila	Q066	
Vercelli	A002		Parma	I034		Teramo	Q067	
Novara	A003		Reggio Emilia	I035		Pescara	Q068	
Cuneo	A004		Modena	I036		Chieti	Q069	
Asti	A005		Bologna	I037		ABRUZZO	Q999	
Alessandria	A006		Ferrara	I038		Campobasso	R070	
Biella	A096		Ravenna	I039		Isernia	R094	
Verbano C.O.	A103		Forlì	I040		MOLISE	R999	
PIEMONTE	A999		Rimini	I099		Foggia	S071	
VAL D'AOSTA	B999		EMILIA ROM.	I999		Bari	S072	
Imperia	C008		Pesaro-Urbino	L041		Taranto	S073	
Savona	C009		Ancona	L042		Brindisi	S074	
Genova	C010		Macerata	L043		Lecce	S075	
La Spezia	C011		Ascoli Piceno	L044		Barletta-Andria-Trani	S110	
LIGURIA	C999		Fermo	L109		PUGLIA	S999	
Varese	D012		MARCHE	L999		Potenza	T076	
Como	D013		Massa-Carrara	M045		Matera	T077	
Sondrio	D014		Lucca	M046		BASILICATA	T999	
Milano	D015		Pistoia	M047		Cosenza	U078	
Bergamo	D016		Firenze	M048		Catanzaro	U079	
Brescia	D017		Livorno	M049		Reggio Calabria	U080	
Pavia	D018		Pisa	M050		Crotone	U101	
Cremona	D019		Arezzo	M051		Vibo Valentia	U102	
Mantova	D020		Siena	M052		CALABRIA	U999	
Lecco	D097		Grosseto	M053		Trapani	V081	
Lodi	D098		Prato	M100		Palermo	V082	
Monza e della Brianza	D108		TOSCANA	M999		Messina	V083	
LOMBARDIA	D999		Perugia	N054		Agrigento	V084	
Bolzano	E021		Terni	N055		Caltanissetta	V085	
Trento	E022		UMBRIA	N999		Enna	V086	
TRENTINO A.A.	E999		Viterbo	O056		Catania	V087	
Verona	F023		Rieti	O057		Ragusa	V088	
Vicenza	F024		Roma	O058		Siracusa	V089	
Belluno	F025		Latina	O059		SICILIA	V999	
Treviso	F026		Frosinone	O060		Sassari	Z090	
Venezia	F027		LAZIO	O999		Nuoro	Z091	
Padova	F028		Caserta	P061		Cagliari	Z092	
Rovigo	F029		Benevento	P062		Oristano	Z095	
VENETO	F999		Napoli	P063		Olbia Tempio	Z104	
Udine	G030		Avellino	P064		Ogliastra	Z105	
Gorizia	G031		Salerno	P065		Medio Campidano	Z106	
Trieste	G032		CAMPANIA	P999		Carbonia Iglesias	Z107	
Pordenone	G093					SARDEGNA	Z999	
FRIULI V.G.	G999					Direzione	X999	
						TOTALE	Y999	



Modulo 40

Società

Esercizio

ASSICURAZIONI VITA - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati	Province e Regioni	Cod.	Premi contabilizzati
Torino	A001		Piacenza	I033		L'Aquila	Q066	
Vercelli	A002		Parma	I034		Teramo	Q067	
Novara	A003		Reggio Emilia	I035		Pescara	Q068	
Cuneo	A004		Modena	I036		Chieti	Q069	
Asti	A005		Bologna	I037		ABRUZZO	Q999	
Alessandria	A006		Ferrara	I038		Campobasso	R070	
Biella	A096		Ravenna	I039		Isernia	R094	
Verbano C.O.	A103		Forlì	I040		MOLISE	R999	
PIEMONTE	A999		Rimini	I099		Foggia	S071	
VAL D'AOSTA	B999		EMILIA ROM.	I999		Bari	S072	
Imperia	C008		Pesaro-Urbino	L041		Taranto	S073	
Savona	C009		Ancona	L042		Brindisi	S074	
Genova	C010		Macerata	L043		Lecce	S075	
La Spezia	C011		Ascoli Piceno	L044		Barletta-Andria-Trani	S110	
LIGURIA	C999		Fermo	L109		PUGLIA	S999	
Varese	D012		MARCHE	L999		Potenza	T076	
Como	D013		Massa-Carrara	M045		Matera	T077	
Sondrio	D014		Lucca	M046		BASILICATA	T999	
Milano	D015		Pistoia	M047		Cosenza	U078	
Bergamo	D016		Firenze	M048		Catanzaro	U079	
Brescia	D017		Livorno	M049		Reggio Calabria	U080	
Pavia	D018		Pisa	M050		Crotone	U101	
Cremona	D019		Arezzo	M051		Vibo Valentia	U102	
Mantova	D020		Siena	M052		CALABRIA	U999	
Lecco	D097		Grosseto	M053		Trapani	V081	
Lodi	D098		Prato	M100		Palermo	V082	
Monza e della Brianza	D108		TOSCANA	M999		Messina	V083	
LOMBARDIA	D999		Perugia	N054		Agrigento	V084	
Bolzano	E021		Terni	N055		Caltanissetta	V085	
Trento	E022		UMBRIA	N999		Enna	V086	
TRENTINO A.A.	E999		Viterbo	O056		Catania	V087	
Verona	F023		Rieti	O057		Ragusa	V088	
Vicenza	F024		Roma	O058		Siracusa	V089	
Belluno	F025		Latina	O059		SICILIA	V999	
Treviso	F026		Frosinone	O060		Sassari	Z090	
Venezia	F027		LAZIO	O999		Nuoro	Z091	
Padova	F028		Caserta	P061		Cagliari	Z092	
Rovigo	F029		Benevento	P062		Oristano	Z095	
VENETO	F999		Napoli	P063		Olbia Tempio	Z104	
Udine	G030		Avellino	P064		Ogliastra	Z105	
Gorizia	G031		Salerno	P065		Medio Campidano	Z106	
Trieste	G032		CAMPANIA	P999		Carbonia Iglesias	Z107	
Pordenone	G093					SARDEGNA	Z999	
FRIULI V.G.	G999					Direzione	X999	
						TOTALE	Y999	



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Risperidone Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A.PC/I/125 del 3 novembre 2010

Specialità medicinale: RISPERIDONE RATIOPHARM.

Confezioni:

037092018/M - «1 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092020/M - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092032/M - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092044/M - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092057/M - «1 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092069/M - «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092071/M - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092083/M - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092095/M - «1 mg compresse rivestite con film» 6×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092107/M - «1 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092119/M - «1 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092121/M - «1 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092133/M - «1 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092145/M - «1 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092158/M - «1 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092160/M - «1 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092172/M - «2 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092184/M - «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092196/M - «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092208/M - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092210/M - «2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092222/M - «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092234/M - «2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092246/M - «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092259/M - «2 mg compresse rivestite con film» 6×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092261/M - «2 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092273/M - «2 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092285/M - «2 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092297/M - «2 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092309/M - «2 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092311/M - «2 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092323/M - «2 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092335/M - «3 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092347/M - «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092350/M - «3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092362/M - «3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092374/M - «3 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092386/M - «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092398/M - «3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092400/M - «3 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092412/M - «3 mg compresse rivestite con film» 6×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092424/M - «3 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092436/M - «3 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092448/M - «3 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092451/M - «3 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092463/M - «3 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092475/M - «3 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092487/M - «3 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092499/M - «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092501/M - «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092513/M - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092525/M - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092537/M - «4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092549/M - «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092552/M - «4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092564/M - «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092576/M - «4 mg compresse rivestite con film» 6×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092588/M - «4 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 037092590/M - «4 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;



037092602/M - «4 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092614/M - «4 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092626/M - «4 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092638/M - «4 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092640/M - «4 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092653/M - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092665/M - «2 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092677/M - «3 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037092689/M - «4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1917/002-005/IB/012.

Tipo di modifica: 46. modif. rcp, etichettatura e foglietto ill. (parere definitivo proced. rinvio a norma art. 31 e 32 dir. 2001/83/CE o 35 e 36 dir. 2001/82/CE).

Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle etichette e del foglio illustrativo a seguito di decisione della commissione europea EMEA/CHMP/384877/2008 del 7 ottobre 2008.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14469

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Bisoprololo Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/814 del 16 novembre 2010

Specialità Medicinale: BISOPROLOLO SANDOZ.

Confezioni:

038811016/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811028/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811030/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811042/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811055/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811067/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811079/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811081/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811093/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 10×20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811105/M - «1,25 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811117/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811129/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811131/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811143/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811156/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811168/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811170/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811182/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811194/M - «2,5 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811206/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811218/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811220/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811232/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811244/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811257/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811269/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811271/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811283/M - «3,75 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811295/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811307/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811319/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811321/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811333/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811345/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811358/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811360/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811372/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811384/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038811396/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;



038811408/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811410/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811422/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811434/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811446/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811459/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811461/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811473/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811485/M - «7,5 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811497/M - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811509/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811511/M - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811523/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811535/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811547/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811550/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811562/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811574/M - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811586/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;
 038811598/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0684/001-006/II/007

Tipo di Modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.8 e relative modifiche del Foglio Illustrativo a seguito dello PSUR Worksharing Procedure del 18 marzo 2008.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14470

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Amlodipina Hexal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/813 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: AMLODIPINA HEXAL.

Confezioni:

037510106/M - «5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510118/M - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510120/M - «5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510132/M - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510144/M - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510157/M - «5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510169/M - «5 mg compresse» 50X1 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510171/M - «5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510183/M - «5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510195/M - «7.5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510207/M - «7.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510219/M - «7.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510221/M - «7.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510233/M - «7.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510245/M - «7.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510258/M - «7.5 mg compresse» 50X1 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510260/M - «7.5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510272/M - «7.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510284/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510296/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510308/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510310/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510322/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510334/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510346/M - «10 mg compresse» 50X1 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510359/M - «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510361/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;
 037510423/M - «5 mg compresse» 20 compresse in contenitore per compresse PE;
 037510435/M - «5 mg compresse» 30 compresse in contenitore per compresse PE;
 037510447/M - «5 mg compresse» 50 compresse in contenitore per compresse PE;



037510450/M - «5 mg compresse» 100 compresse in contenitore per compresse PE;

037510462/M - «5 mg compresse» 200 compresse in contenitore per compresse PE;

037510474/M - «7.5 mg compresse» 20 compresse in contenitore per compresse PE;

037510486/M - «7.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore per compresse PE;

037510498/M - «7.5 mg compresse» 50 compresse in contenitore per compresse PE;

037510500/M - «7.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore per compresse PE;

037510512/M - «7.5 mg compresse» 200 compresse in contenitore per compresse PE;

037510524/M - «10 mg compresse» 20 compresse in contenitore per compresse PE;

037510536/M - «10 mg compresse» 30 compresse in contenitore per compresse PE;

037510548/M - «10 mg compresse» 50 compresse in contenitore per compresse PE;

037510551/M - «10 mg compresse» 100 compresse in contenitore per compresse PE;

037510563/M - «10 mg compresse» 200 compresse in contenitore per compresse PE;

037510575/M - «5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

037510587/M - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

037510599/M - «5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

037510601/M - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

037510613/M - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

037510625/M - «5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

037510637/M - «5 mg compresse» 50 × 1 compresse in blister AL/AL;

037510649/M - «5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

037510652/M - «5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

037510664/M - «7.5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

037510676/M - «7.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

037510688/M - «7.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

037510690/M - «7.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

037510702/M - «7.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

037510714/M - «7.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

037510726/M - «7.5 mg compresse» 50 × 1 compresse in blister AL/AL;

037510738/M - «7.5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

037510740/M - «7.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

037510753/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

037510765/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

037510777/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

037510789/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

037510791/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

037510803/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

037510815/M - «10 mg compresse» 50 × 1 compresse in blister AL/AL;

037510827/M - «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL;

037510839/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

037510854/M - «5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;

037510866/M - «5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

037510878/M - «7.5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;

037510880/M - «7.5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

037510892/M - «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC;

037510904/M - «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL.

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0483/002-004/II/041 DK/H/0483/002-004/R/001.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: Armonizzazione del Riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e delle etichette con il Core Safety Profile (CSP) dell'Amlodipina a seguito del PSUR-worksharing (DK/H/PSUR/0007/001).

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14471



Proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Testim».*Estratto provvedimento V&A.PC n.348 del 16 novembre 2010*

Titolare AIC: Ferring S.p.a.

Specialità medicinale: TESTIM.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale TESTIM:

036774014/M - «50 mg gel» 7 tubi monodose da 5 g;

036774026/M - «50 mg gel» 14 tubi monodose da 5 g;

036774038/M - «50 mg gel» 30 tubi monodose da 5 g;

036774040/M - «50 mg gel» 90 tubi monodose da 5 g,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 23 novembre 2010 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II446 del 5 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14552**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cadogrel»***Estratto determinazione V&A PC n. 127 del 22 novembre 2010*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gentian Generics Limited, con sede in 5 th floor, caste chambers 43 caste street, Liverpool (Gran Bretagna).

Specialità medicinale: CADOGREL.

Confezione: A.I.C. n. 039639012 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al.

È ora trasferita alla società: Polifarma S.p.A., con sede in viale dell'Arte, 69, Roma, con codice fiscale 00403210586.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14615**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptab»***Estratto determinazione V&A/PC - IP n. 462 dell'11 novembre 2010*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETABIOP-TAL picaturi oftalmici suspensie flac. 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 6969/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: 4Pharma S.r.l., piazza Plebiscito, 4 - 67039 Sulmona (L'Aquila);

confezione: BETABIOP-TAL «0,2%+0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml;

codice A.I.C. n. 039933015 (in base 10) 162P2R (in base 32);

forma farmaceutica : collirio, sospensione;

composizione : 100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: betametasona 0,2 g; cloramfenicolo 0,5 g;

eccipienti: glicol polietilenico 300; glicol polietilenico 1540; glicol polietilenico 4000; acido borico; sodio borato; polisorbato 80; idrossipropilmetilcellulosa 2910; sodio etil mercurio tiosalicilato; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Betabioptab è indicato nelle infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili al cloramfenicolo quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del betametasona. In particolare: flogosi del segmento anteriore dell'occhio, specie post-operatorie; congiuntiviti batteriche ed allergiche; iridociclitici acute.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: BETABIOP-TAL «0,2%+0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml;

codice A.I.C. n. 039933015;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: BETABIOP-TAL «0,2%+0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml;

codice A.I.C. n. 039933015;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14616

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Approvazione del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si rende noto che il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'adunanza del 21 e 22 luglio 2010 ha approvato il nuovo Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale regolamento è disponibile sul Bollettino ufficiale n. 1-2/2010, pubblicato in data 15 novembre 2010, e sul sito internet dell'Autorità al seguente indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/RegolamentoAmmContab/RegolamentoContabilita>

10A14312

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo euro-mediterraneo relativo ai servizi aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra parte, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica n. 158 del 13 ottobre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2009, e del deposito dello strumento di ratifica, il giorno 14 luglio 2010, si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo euro-mediterraneo relativo ai servizi aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra parte, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

10A14196

Entrata in vigore dell'Accordo multilaterale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Bosnia Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nel Kosovo, relativo alla creazione di uno Spazio aereo comune europeo (EACE), concluso a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica n. 91 del 4 giugno 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2010, e del deposito dello strumento di ratifica, il giorno 15 settembre 2010 si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo multilaterale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Bosnia Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nel Kosovo relativo alla creazione di uno spazio aereo comune europeo (EACE), concluso a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

10A14197

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione relativo al sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra parte, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica n. 161 del 13 ottobre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2009, e del deposito dello strumento di ratifica, il giorno 14 luglio 2010, si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione relativo al sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra parte, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

10A14198

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 27 ottobre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Roberto Veraldi, Console onorario della Repubblica di Serbia in Teramo.

Si prega cortesemente codesto ufficio di voler provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

10A14199

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 28 ottobre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Clare Louise Wilson, Console generale della Nuova Zelanda in Milano.

Si prega cortesemente codesto ufficio di voler provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

10A14200

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Pasi, Vice Console onorario in Aksai (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata di Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Aksai;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Aksai;

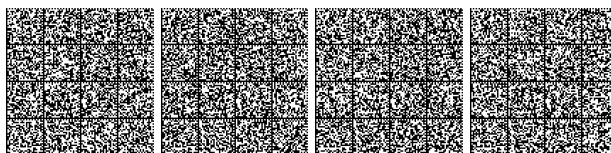
k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Astana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il vice direttore generale
per le risorse Umane
e l'organizzazione
VARRIALE

10A14201



Soppressione del Consolato d'Italia a Saarbrücken.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE*Omissis.*

Considerata la necessità di sopprimere il Consolato d'Italia a Saarbrücken (Germania) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato Generale di I classe d'Italia a Francoforte sul Meno (Germania) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione.

Omissis.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 2010 è soppresso il Consolato d'Italia a Saarbrücken (Germania).

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 2010 la circoscrizione consolare del Consolato Generale di I classe d'Italia a Francoforte sul Meno (Germania) è così modificata: il Land Assia, il Land Renania-Palatinato ed il Land Saar.

Omissis.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI**10A14202****Soppressione del Consolato d'Italia a Norimberga.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE*Omissis.*

Considerata la necessità di sopprimere il Consolato d'Italia a Norimberga (Germania) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato Generale di I classe d'Italia a Monaco di Baviera (Germania) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

Omissis.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 2010 è soppresso il Consolato d'Italia a Norimberga (Germania).

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 2010 la circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a Monaco di Baviera (Germania) è così modificata: il Land di Baviera.

Omissis.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI**10A14203****Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Funchal (Portogallo).**IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE*(Omissis).*

Decreta:

Il signor Pietro Luigi Valle, Console onorario in Funchal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Funchal;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

l) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;



m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Funchal.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

*Il vice direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
VARRIALE*

10A14204

Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.

Il giorno 29 settembre 2010 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, autorizzato con legge 20 febbraio 2006, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 S.O. del 17 marzo 2006.

In conformità all'art. 22, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° novembre 2010.

10A14205

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione dell'Istituto Giordano S.p.a., quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 8 novembre 2010, l'Istituto Giordano S.p.A., con sede in via Rossini 2 Bellaria (Rimini), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte I e parte III del sopracitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

10A14193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «APNAKI ELASSONAS» (ARNAKI ELASSONAS) ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 307 del 12 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio,

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria carni fresche (e frattaglie) - «APNAKI ELASSONAS» (ARNAKI ELASSONAS).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14190

Domanda di modifica della denominazione registrata «FASOLA PIEKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA»/«FASOLA Z DOLINY DUNAJCA» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 314 del 18 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati - «FASOLA PIEKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA»/«FASOLA Z DOLINY DUNAJCA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14191

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata Moscato di Sorso Sennori e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Moscato di Sorso Sennori.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 settembre 2010, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.



ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MOSCATO DI SORSO - SENNORI»

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso - Sennori», o più semplicemente «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:

Moscato di Sorso - Sennori bianco
Moscato di Sorso - Sennori liquoroso
Moscato di Sorso - Sennori passito
Moscato di Sorso - Sennori spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a DOC «Moscato di Sorso - Sennori» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 10 per cento.

Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte all'interno dei territori comunali di Sorso e Sennori.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere comunque tali da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve. È escluso il sistema di allevamento a tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del «Moscato di Sorso - Sennori» non deve essere superiore a 9,0 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata.

«Moscato di Sorso - Sennori» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14%.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per la produzione del «Moscato di Sorso - Sennori» devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori.

È tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione e imbottigliamento degli spumanti siano effettuate all'interno della regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata «Moscato di Sorso - Sennori» è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

È comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Per la preparazione del tipo liquoroso è consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base.

Nella produzione del vino spumante sono consentite tutte le operazioni di spumantizzazione così come previste dalle attuali norme di legge.

Per i vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovrà essere superiore al 70 % per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella I.G.T. corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Il vino «Moscato di Sorso - Sennori» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia spumante; del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie liquoroso e passito.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso - Sennori» all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

«Moscato di Sorso - Sennori» bianco:

colore: giallo dorato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12 svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Moscato di Sorso - Sennori» passito:

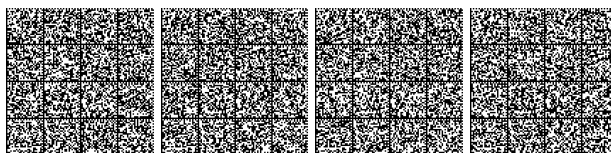
colore: giallo dorato;

odore: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce pieno mielato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui effettivo minimo 13 %;

zuccheri residui minimo 45 g/l;



acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Moscato di Sorso - Sennori» liquoroso:

odore: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: dolce, complesso, fine;

titolo alcolometrico vol. effettivo minimo: 17,5%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21 %;

zuccheri residui: minimo 60 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25g/l.

«Moscato di Sorso - Sennori» spumante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5 % di cui svolto minimo 8;

zuccheri riduttori: da 50 a 95 grammi per litro;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso-Sennori», con l'esclusione delle tipologie liquoroso e spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio, di capacità non superiore a litri 3, ad esclusione delle tipologie «passito» e «liquoroso» per il quale sono consentite bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo in sughero o con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo corona.

Altresì, per il confezionamento dei vini spumanti, non è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

10A14314

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata Moscato di Sardegna e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Moscato di Sardegna.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 settembre 2010, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:

«Moscato di Sardegna» bianco;

«Moscato di Sardegna» passito;

«Moscato di Sardegna» da uve stramature;

«Moscato di Sardegna» spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a DOC «Moscato di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

È ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 10%, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.

Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC «Moscato di Sardegna» non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.



Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata «Moscato di Sardegna» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14% per la tipologia bianco, del 16% per la tipologia passito e del 15 % per la tipologia uve stramature.

Le uve destinate alla produzione del «Moscato di Sardegna» spumante debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9 %.

Art. 5. Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della Regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per le tipologie «Moscato di Sardegna» bianco, da uve stramature e passito, è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Qualora il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di una determinata partita destinata alla produzione del «Moscato di Sardegna» spumante sia superiore a 13% vol è vietato l'uso dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma, dovendosi in tal caso procedere alla spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo zucchero naturale della partita.

Per i vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovrà essere superiore al 70 % per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella I.G.T. "Isola dei Nuraghi" qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Per la tipologia «passito» è consentito l'appassimento su stuoie, anche in locali idonei, fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino di almeno 272 g/l.

È altresì ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino «Moscato di Sardegna» non può essere immesso al consumo prima del 15 ottobre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia spumante, del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie «da uve stramature» e «passito».

Art. 6. Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

«Moscato di Sardegna» bianco:

colore: giallo dorato;

odore: intenso aroma caratteristico;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12 % svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Moscato di Sardegna» passito:

colore: da giallo dorato ad ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 12 svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Moscato di Sardegna» da uve stramature:

colore: giallo da dorato ad ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: fine, dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 12 svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Moscato di Sardegna» spumante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno 8 svolti;

zuccheri riduttori: minimo 50 e massimo 95 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le sotto denominazioni geografiche tradizionali «Tempio Pausania» o «Tempio» e «Gallura» sono riservate al «Moscato di Sardegna» spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate rispettivamente nel territorio amministrativo di Tempio Pausania e nel territorio geograficamente definito «Gallura», il quale comprende l'intero territorio dei comuni di Aggiu, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna», con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

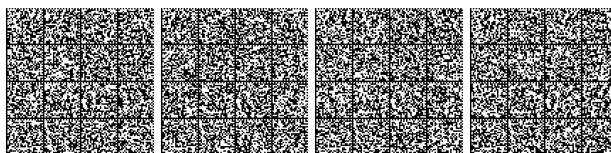
Art. 8. Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad eccezione delle tipologie da «uve stramature» e «passito» per le quali sono consentite bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri.

L'utilizzo del tappo a vite è consentito esclusivamente per la chiusura delle bottiglie di capacità di 0,375 litri.

Per il confezionamento dei vini spumanti non è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

10A14315



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il Gpl, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive.**

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, del direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2010.

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5.

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005.

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di Gpl di capacità non superiore ai 13 m³ secondo la norma UNI EN 12818».

Visto il precedente decreto interministeriale 19 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2008.

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo ICEPI S.p.A., con sede legale in Piacenza, via Paolo Belizzi, 29-31, acquisita in data 15 aprile 2010, nonché la documentazione allegata.

L'Organismo ICEPI S.p.A., con sede legale in Piacenza, via Paolo Belizzi, 29-31, è abilitato all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il Gpl.

L'abilitazione ha la durata di due anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

10A14192ALFONSO ANDRIANI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-285) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 6 *

€ 1,00

